

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



**ASL  
VITERBO**



**REGIONE  
LAZIO**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N°: **179**

DEL **3** FEB 2021

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. E - PROCUREMENT

**OGGETTO:** Procedura negoziata senza pubblicazione bando art.63,c.2,lett.b),punto3)D.Lgs. 50/16,su Piattaforma STELL@,con ditta Dedalus,per ass. e manut. sw "LISDN Lab Lab Analisi per anni 2+1.Base asta € 264.000,00 IVA/c e applicazione art.106,c.11, max 4 mesi

DONATI PAOLA

L'Estensore

Parere del Direttore Amministrativo:

☒ FAVOREVOLE

Firma

Drssa Maria Luisa Velardi

☐ NON FAVOREVOLE  
(con motivazioni allegate al presente atto)

Data

**28/01/2021**

Parere del Direttore Sanitario:

☒ FAVOREVOLE

Firma

Drssa Antonella Proietti

☐ NON FAVOREVOLE  
(con motivazioni allegate al presente atto)

Data

**28/1/2021**

Il funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

**ASL VITERBO**

Il Direttore f.f. U.O.C.  
Pianificazione e Programmazione Controllo  
di Gestione, Bilancio e Sistemi Informativi

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa:

Dott.ssa Patrizia Boninsegna

Visto del Funzionario addetto al controllo di budget:

Firma

Data

**22.01.2021**

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento,attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n° 241/1990, come modificato dalla L. n° 15/2005.

Responsabile del procedimento:

Data

**28/01/2021**

**ASL VITERBO**  
U.O.C. Politiche di Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare  
e Sviluppo dei Sistemi Informativi

Firma

Ing. Francesco Saverio Emmanuele Proietti

Il Dirigente:

Data

**21/01/2021**

**ASL VITERBO**

Firma

U.O.C. E-PROCUREMENT  
IL DIRETTORE  
Dr.ssa Simona Di Giovanni

Atto Soggetto al controllo della Corte dei Conti | |

<b>Oggetto:</b>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 3) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da espletarsi tramite Piattaforma Regionale S.TEL.L@, con la ditta Dedalus S.p.A. volta all'affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione del software "LISDnLab" in uso presso i Laboratori Analisi della ASL di Viterbo comprensivo di n. 100 giornate/uomo, per la durata di anni due più uno eventuale di rinnovo, per un importo a base d'asta biennale pari ad € 264.000,00 IVA esclusa, oltre eventuali opzioni, modifiche e rinnovi e contestuale applicazione art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 ss. mm. ii. nei confronti della ditta Dedalus S.p.A., per la durata massima di mesi 4 o minor periodo, per il tempo strettamente necessario all'avvio del nuovo contratto.
-----------------	---

## IL DIRETTORE U.O.C. E-PROCUREMENT

- VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'Atto Aziendale, adottato con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 221 del 26 febbraio 2015 e successivamente approvato con il Decreto del Commissario ad Acta n. 115 del 20 marzo 2015, successivamente modificato ed approvato con deliberazione n. 2111 del 22.11.18 ed approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00501 del 13/12/2018;
- VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» aggiornato alle novità del Decreto Correttivo D.lgs. 56/2017 in vigore dal 20/05/2017 ulteriormente aggiornato alle novità della Legge 14 giugno 2019, n. 55 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici";
- VISTA** la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)
- VISTO** l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, al comma 449, prevede che per gli acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria «[...] Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.» e, al comma 450, prevede che «Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure»;
- VISTO** l'art. 15, c. 13, lett. d), del D.L. del 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella legge del 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che «[...] gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a

disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell' articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

**VISTO**

l'art. 31, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e smi, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. [...]» ed inoltre che «[...] il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. [...]» ed inoltre che «Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio»;

**VISTA**

la legge di stabilità 2019 (legge del 30 dicembre 2018, n. 145) che, con riferimento agli acquisti di beni e servizi, innalza a 5.000,00 euro la soglia dell'obbligo al ricorso al Mercato Elettronico o alle piattaforme elettroniche (Art. 1, comma 130: All'articolo 1, comma 450\*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro »)

**VISTA**

la nota prot. n. 76052 del 11/11/2020, agli atti dell'UOC E-Procurement, con la quale il Direttore UOC politiche di Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare e Sviluppo dei Sistemi Informatici, chiede, in vista della scadenza del contratto con la ditta Dedalus Sp.A. al 31/12/2020, relativamente al servizio di assistenza tecnica e manutenzione del software "LIS DnLab" in uso presso i laboratori Analisi della Asl di Viterbo chiede di rinnovare il servizi di assistenza tecnica e manutenzione del software "LIS DnLab" per la durata di anni due più uno eventuale di rinnovo;

**CONSIDERATO**

che nella nota di cui sopra il Direttore UOC PVPISI comunica che la ditta Dedalus SpA risulta proprietaria dei codici sorgenti e dei diritti esclusivi sul software applicativo "LIS DnLab" e quindi l'unica a poter assicurare i servizi richiesti rimandando comunque ad un opportuna indagine di mercato al fine di accertare la suddetta esclusività;

**VISTO**

l'avviso volontario di trasparenza preventiva e contestuale verifica di mercato per conferma esclusività dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione sul software "LIS DnLab" pubblicato sul sito della ASL di Viterbo con nota prot. n. 79370 del 23/11/2020 (Allegato n. 1), allegato in copia al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

**ACCERTATO**

che a seguito del suddetto avviso, con scadenza al 07/12/2020, ore 12:00, della dichiarazione da parte degli operatori economici interessati di poter comunque effettuare il servizio richiesto sul software "LIS DnLab" nella sua completezza, dei codici sorgenti non di proprietà di questa Azienda, non è pervenuta alcuna comunicazione in merito;

**ACCERTATO**

pertanto che ricorrono i presupposti per l'espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 3) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**VISTO**

il capitolato tecnico trasmesso dal Direttore UOC PVPISI relativo alle modalità di espletamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione del software LIS "DnLab" che deve rispettare la ditta Dedalus SpA, comprensivo di n. 100 giornate/uomo per i servizi professionali specialistici per la durata di anni due, più uno eventuale di rinnovo, per un importo biennale a base d'asta pari ad € 264.000,00 IVA esclusa;

**RITENUTO**

alla luce di quanto sopra, procedere all'espletamento di una procedura negoziata senza

previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 3) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nei confronti della Dedalus SpA, per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione del software "LIS DnLab" in uso presso i laboratori Analisi della Asl di Viterbo per la durata di anni due più uno eventuale di rinnovo per un importo biennale pari ad € 264.000,00 IVA esclusa;

**ACCERTATO** che la presente procedura è stata autorizzata dalla Regione Lazio con DCA n. U00061/2020;

**VERIFICATO** che l'acquisizione *de qua*, in considerazione della relativa categoria merceologica e della soglia di valore, non è soggetta agli obblighi di acquisto in forma aggregata di cui al D.P.C.M. del 24 dicembre 2015, rubricato «*Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all'elenco concernente gli oneri informativi*»;

**PRESO ATTO** del DCA 455/2019 ed in particolare la disposizione che per l'espletamento delle iniziative di gara autonome o aggregate, in ossequio alle disposizioni di cui all'art.40 del D.lgs. n.50/2016, le Aziende Sanitarie della Regione Lazio sono obbligate ad utilizzare la piattaforma di e-procurement messa a disposizione dalla medesima Regione Lazio;

**RITENUTO** necessario, tenuto conto della centralità e dell'indispensabilità del software di cui si tratta e al fine di evitare blocchi operativi importanti, nelle more dell'espletamento della nuova procedura e del conseguente avvio del nuovo contratto, proseguire i servizi di assistenza tecnica e manutenzione del software "LIS DnLab" in uso presso i laboratori Analisi della Asl di Viterbo, nei confronti della ditta Dedalus S.p.A., per la durata massima di mesi 4 o minor periodo, in applicazione dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, come previsto negli atti di gara di cui alla lettera di invito prot. n. 91785 del 7/12/2018, agli stessi patti e condizioni di cui alla deliberazione n. 2422/2020 – Contratto Rep. N. 67/2019, per un importo complessivo, comprensivo anche di n. 10 giornate di supporto tecnico specialistico a consumo, per € 38.950,00 IVA esclusa così suddivise:

- € 32.950,00 IVA esclusa per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione del software LIS "DnLab" e successive integrazioni, comprensive anche dell'estensione del servizio di assistenza oraria – canone mensile pari ad € 8.237,50 IVA esclusa;
- € 6.000,00 IVA esclusa per max. n. 10 giornate di supporto esteso applicativo – prezzo unitario € 600,00 IVA esclusa;

**VISTA** la documentazione predisposta per l'espletamento della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 3) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da espletarsi tramite Piattaforma Regionale S.TEL.L@, nei confronti della ditta Dedalus SpA, volta all'affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione del software LIS "DnLab", in uso presso i Laboratori Analisi della ASL di Viterbo, comprensivo di n. 100 giornate/uomo per i servizi professionali specialistici che qui si intende approvare e che viene integralmente allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, consistente in:

- Lettera d'Invito (*Allegato n. 2*);
- Capitolato Tecnico (*Allegato n. 3*);
- Patto d'integrità (*Allegato n. 4*);
- Atto di designazione e nomina del Responsabile Esterno del Trattamento dei dati (*Allegato n. 5*);

per la durata di anni due, più uno eventuale di rinnovo, per un importo complessivo biennale a base d'asta pari ad € 264.000,00 IVA esclusa, oltre eventuali opzioni, modifiche e rinnovi per un importo stimato dell'appalto pari ad € 528.000,00 IVA esclusa;

**DATO ATTO** che la nuova procedura di cui al presente atto, comporta un incremento massimo

annuale di spesa pari ad € 13.000,00 IVA compresa dovuto ad un aumento delle giornate a consumo necessarie per l'espletamento di tutte le attività relative alla realizzazione del progetto del Nuovo Laboratorio Analisi;

**ACCERTATO** che la proroga tecnica nei confronti della ditta Dedalus S.p.A., in applicazione all'art. 106, c. 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., trova copertura sul Bilancio ASL anno 2021 – classe contabile 002009010 – sottoconto ASL 670310 – sottoconto regionale 502020106.02 – sottoconto AREAS 056704670310 – descrizione: servizio assistenza tecnico programmatica;

**ACCERTATO** che la nuova procedura di cui al presente atto è stata prevista sul Bilancio ASL anno 2021 – classe contabile 002009010 – sottoconto ASL 670310 – sottoconto regionale 502020106.02 – sottoconto AREAS 056704670310 – descrizione: servizio assistenza tecnico programmatica;

**VISTA**

- la bozza di appendice al contratto rep. N. 67/2019 bis (*Allegato 6*), allegata in copia al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
- la bozza di contratto della nuova procedura di cui si tratta (*Allegato n. 7*), allegata in copia al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che l'indizione della procedura di gara di cui al presente atto dà luogo a transazioni soggette agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si procederà a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG), al momento dell'inoltro della Lettera d'Invito alla ditta Dedalus S.p.A.;

**DATO ATTO** che la proroga tecnica di cui all'art. 106, c. 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è identificata all'ANAC con CIG 77238670B0;

**PRESO ATTO** che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4 comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n° 241/1990, come specificato dalla L. n° 15/2005;

**ATTESTATO** che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dal Commissario ad Acta per la realizzazione del piano di rientro dal disavanzo del Settore Sanitario della Regione Lazio;

Nell'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 6/11/2012, n. 190 "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione";

## **PROPONE**

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di autorizzare l'espletamento della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punto 3) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da espletarsi tramite Piattaforma Regionale S.TEL.L@, nei confronti della ditta Dedalus S.p.A., volta all'affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione del software LIS "DnLab", in uso presso i Laboratori Analisi della ASL di Viterbo, comprensivo di n. 100 giornate/uomo per i servizi professionali specialistici per la durata di anni due, più uno eventuale di rinnovo, per un importo complessivo biennale a base d'asta pari ad € 264.000,00 IVA


esclusa, oltre eventuali opzioni, modifiche e rinnovi per un importo stimato dell'appalto pari ad € 528.000,00 IVA esclusa;

- di approvare tutti gli atti di gara, che vengono integralmente allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, consistenti in:
  - Lettera d'Invito (*Allegato n. 2*);
  - Capitolato Tecnico (*Allegato n. 3*);
  - Patto d'integrità (*Allegato n. 4*);
  - Atto di designazione e nomina del Responsabile Esterno del Trattamento dei dati (*Allegato n. 5*);
- di disporre la prosecuzione del servizio di assistenza tecnica e manutenzione del software "LIS DnLab" in uso presso i laboratori Analisi della Asl di Viterbo, nei confronti della ditta Dedalus S.p.A., per la durata massima di mesi 6 o minor periodo, nelle more dell'espletamento della nuova procedura e del conseguente avvio del nuovo contratto, in applicazione dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, come previsto negli atti di gara di cui alla lettera di invito prot. n. 91785 del 7/12/2018, agli stessi patti e condizioni di cui alla deliberazione n. 2422/2020 – Contratto Rep. N. 67/2019, per un importo complessivo, comprensivo anche di n. 10 giornate di supporto tecnico specialistico a consumo, per € 38.950,00 IVA esclusa così suddivise:
  - € 32.950,00 IVA esclusa per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione del software LIS "DnLab" e successive integrazioni, comprensive anche dell'estensione del servizio di assistenza oraria – canone mensile pari ad € 8.237,50 IVA esclusa;
  - € 6.000,00 IVA esclusa per max. n. 10 giornate di supporto esteso applicativo – prezzo unitario € 600,00 IVA esclusa;
- di approvare la bozza di appendice al contratto rep. N. 67/2019 bis (*Allegato 6*);
- di approvare la bozza di contratto della nuova procedura di cui si tratta (*Allegato n. 7*);
- di dare atto che la proroga tecnica nei confronti della ditta Dedalus S.p.A., per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione del software LIS DnLab comprensivo di n. 10 giornate/uomo di supporto esteso applicativo, per la durata di mesi 4 o minor periodo, per l'importo complessivo massimo pari ad € 47.519,00 IVA compresa, trova copertura sul Bilancio ASL anno 2021 – programma di spesa macro n. 87 – sub I – classe contabile 002009010 – sottoconto ASL 670310 – sottoconto regionale 502020106.02 – sottoconto AREAS 056704670310 – descrizione: servizio assistenza tecnico programmatica;
- di dare atto che la nuova procedura di cui al presente atto, il cui importo massimo, calcolato sulla base d'asta, è pari ad € 32.080,00 IVA compresa, comprensivo di tutte le eventuali n. 100 giornate/uomo di supporto esteso applicativo a consumo, è stato previsto nel Bilancio ASL, come di seguito:  
Anno 2021 (presumibilmente avvio nuovo servizio 01/05/2021): l'importo stimato, pari ad € 126.880,00 IVA compresa, comprensivo di n. 60 giornate di supporto esteso applicativo trova copertura sul bilancio ASL anno 2021 – classe contabile 002009010 – sottoconto ASL 670310 – sottoconto regionale 502020106.02 – sottoconto AREAS 056704670310 – descrizione: servizio assistenza tecnico programmatica, previo rilascio di apposito programma di spesa rilasciato dalla competente UOC Pianificazione e Programmazione, Co.Ge. Bilancio e Sistemi Informativi;  
Anno 2022 (intero anno): l'importo stimato, pari ad € 146.400,00, comprensivo di n. 30 giornate/uomo di supporto esteso applicativo trova copertura sul Bilancio Asl anno 2022 – classe contabile 002009010 – sottoconto ASL 670310 – sottoconto regionale 502020106.02 – sottoconto AREAS 056704670310 – descrizione: servizio assistenza tecnico programmatica, previo rilascio di apposito programma di spesa rilasciato dalla competente UOC Pianificazione e Programmazione, Co.Ge. Bilancio e Sistemi Informativi;  
Anno 2023 (presumibilmente fino al 30/04/2023): l'importo stimato, pari ad € 48.800,00 IVA compresa, comprensivo di n. 10 giornate/uomo di supporto esteso applicativo trova copertura sul Bilancio Asl anno 2023 – classe contabile 002009010 – sottoconto ASL 670310 – sottoconto regionale 502020106.02 – sottoconto AREAS 056704670310 – descrizione: servizio assistenza tecnico programmatica, previo rilascio di apposito programma di spesa rilasciato dalla competente UOC Pianificazione e Programmazione, Co.Ge. Bilancio e Sistemi Informativi;
- di dare atto che la nuova procedura di cui al presente atto, comporta un incremento massimo annuale di spesa pari ad € 13.000,00 IVA compresa dovuto ad un aumento delle giornate a consumo necessarie per l'espletamento di tutte le attività relative alla realizzazione del progetto del Nuovo Laboratorio Analisi;
- di nominare l'Ing. Francesco Saverio Emmanuele Profiti quale Responsabile Unico del Procedimento;

- di nominare l'Ing. Andrea Arturi quale Direttore Esecutivo del Contratto che verrà stipulato con la ditta Dedalus S.p.A.;
- di dare mandato all'ufficio competente disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 settembre 2009, n. 69.

## **IL DIRETTORE DELL'UOC E - PROCUREMENT**

**Dr.ssa Simona Di Giovanni**



## **II DIRETTORE GENERALE**

In virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;
- dall'art. 9 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché dalle funzioni e dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00230 del 28.10.2015 con il quale viene nominato il Direttore Generale della ASL di Viterbo, integrato con il Decreto n. T00311 del 27.12.2017 approvato con delibera 755 del 10.05.2018 e con il Decreto n. T00242 del 03.10.2019 approvato con delibera n. 2100 del 18.10.2019;

### **VISTA**

la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Direttore U.O.C. E-Procurement;

### **PRESO ATTO**

che il Dirigente, sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii. assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4 comma 2, L. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n° 241/1990, come specificato dalla L. n° 15/2005;

### **VISTI**

i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

## **DELIBERA**

- di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra così come formulata rendendola dispositiva;
- di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Azienda ai sensi dell'art.32, comma 1 della Legge 69/2009.

**Il Direttore Amministrativo**  
**Dr.ssa Maria Luisa Velardi**



**Il Direttore Sanitario**  
**Dr.ssa Antonella Proietti**



**Il Direttore Generale**  
**Dr.ssa Daniela Donetti**





PROT. N° 79370

VITERBO,

23 NOV. 2020

**AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA PREVENTIVA E CONTESTUALE VERIFICA  
DI MERCATO PER INFUNGIBILITA'****SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE LIS "DNLab"  
IN USO PRESSO I LABORATORI ANALISI DELLA ASL DI VITERBO**

A	AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO - U.O.C. E-PROCUREMENT - Via Enrico Fermi, 15 - 01100 Viterbo
B	Assistenza tecnica e manutenzione del software LIS "DN Lab" in uso presso i Laboratori Analisi della ASL di Viterbo sui seguenti moduli: DN LAB, GALILEO, ESCAPE, integrazioni con i sistemi informativi aziendali e prodotti terzi quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: ReCup Regionale, Software Pronto Soccorso Regionale "GIPSE", Firma digitale Themis, Cartella clinica informatizzata Nefrologia e Dialisi "GEPADIAL", Software Applicativo per Sistema Informativo Trasfusionale Regionale "MacSystem", Cartella informatizzata cronicità diabetologia, pneumologia, cardiologia, ambulatorio generico e centrali di cronicità "Smart Digital Clinic" per la durata di anni due più uno eventuale di rinnovo, oltre eventuali opzioni e modifiche ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., comprensiva di max 100 giornate a consumo on-center;
C	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) punto 3) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto la ditta Dedalus S.p.a. risulta proprietaria dei codici sorgenti e dei diritti esclusivi sul software LIS denominato DNLab
D	Ditta Dedalus S.p.A. - Via di Collodi, 6/C - 50141 Firenze
E	Informazioni Stazione Appaltante: U.O.C. E-Procurement - Settore Beni, Informatica e Donazioni - RUP Ing. Francesco Saverio E. Profiti - Importo base d'asta € 264.000,00 IVA esclusa

Si precisa che le società che riterranno, comunque, di poter erogare il servizio nella sua completezza gestendo assistenza (da remoto e on-site) e manutenzione (correttiva, adeguativa, normativa ed evolutiva) dei sorgenti del sistema informativo non di proprietà di questa Azienda dovranno comunicarlo, per PEC all'indirizzo [prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it](mailto:prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it); e p.c. a [paola.donati@asl.vt.it](mailto:paola.donati@asl.vt.it) e [saverio.profiti@asl.vt.it](mailto:saverio.profiti@asl.vt.it) allegando la certificazione da parte della casa produttrice del software relativamente al fatto che la società sia partner certificata sul prodotto oggetto del presente avviso riportando:

DENOMINAZIONE SOCIALE E P.IVA;

INDIRIZZO;

NUMERO DI TELEFONO e FAX;

E-MAIL e PEC;

e indicando come oggetto: "AVVISO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE LIS DNLab" entro le ore 12,00 del giorno 07/12/2020

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Francesco Saverio E. Profiti

Il Direttore U.O.C. E-Procurement  
Dott.ssa Simona Di Giovanni

U.O.C. E-PROCUREMENT

Via Enrico Fermi, 15 - 01100 Viterbo

Direttore Dr.ssa Simona Di Giovanni

Tel. 0761 237825 – Fax 0761 237837

**SETTORE BENI INVESTIMENTO E INFORMATICA**

TEL. 0761 237843/841 – FAX 0761 237837

e-mail: [paola.donati@asl.vt.it](mailto:paola.donati@asl.vt.it)

## Lettera d'Invito

**Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b), punto 3) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione del software "LIS DnLab" in uso presso i Laboratori Analisi della ASL di Viterbo per la durata di mesi 24, più eventuali mesi 12 di rinnovo.**

1.	PREMESSE .....	3
2.	DOTAZIONE INFORMATICA.....	3
3.	REGISTRAZIONE DELLE DITTE.....	3
4.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. ....	4
4.1	Documenti di gara.....	4
4.2	Chiarimenti.....	4
4.3	Comunicazioni.....	5
5.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO .....	5
6.	DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI .....	6
6.1	Durata.....	6
6.2	Opzioni e rinnovi.....	6
7.	REQUISITI GENERALI.....	6
8.	SUBAPPALTO.....	7
9.	GARANZIA PROVVISORIA .....	8
10.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	8
11.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	8
12.	SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	10
13.	DEPOSITO TELEMATICO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	11
13.1	Documento di gara unico europeo.....	11
13.2	Dichiarazione sostitutiva del concorrente e documentazione a corredo.....	12
14.	DEPOSITO TELEMATICO OFFERTA TECNICA .....	14
15.	DEPOSITO TELEMATICO – OFFERTA ECONOMICA.....	15
16.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA ED ECONOMICA TELEMATICA.....	16
17.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	16
18.	PENALI.....	18
19.	ORDINI, FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI .....	19
20.	REVISIONE DEI PREZZI.....	20
21.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI .....	20
22.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	21
23.	RECESSO.....	23
24.	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO .....	23
25.	OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI .....	23
26.	OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI COLLEGATI AL PRESENTE APPALTO E IN QUELLI DI FILIERA.....	25
27.	ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETO DI DIVULGAZIONE.....	25
28.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	25
29.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	25
30.	DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO .....	26

## 1. PREMESSE

Con delibera a contrarre n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di assistenza tecnica e manutenzione del software "LIS DnLab" in uso presso i Laboratori Analisi della ASL di Viterbo, comprensivo di n. 100 giornate/uomo a consumo per la durata di mesi 24 più eventuali mesi 12 di rinnovo. **CIG** \_\_\_\_\_.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett. b), punto 3) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Francesco Saverio Emmanuele Profiti.

Per l'espletamento della presente gara, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema per gli Acquisti telematici della Regione Lazio (in seguito: **STELLA**), accessibile dal sito <https://stella.regione.lazio.it/portale/>

Le modalità di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nella presente Lettera d'invito

## 2. DOTAZIONE INFORMATICA

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- La registrazione al STELLA con le modalità e in conformità alle indicazioni di seguito descritte.

La presentazione dell'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il STELLA e quindi, per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

Ogni operazione effettuata attraverso il STELLA è memorizzata nel registro di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni azione compiuta sul STELLA e si intende compiuta nel giorno e nell'ora risultanti dalle registrazioni stesse. Le registrazioni di sistema relative alle operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate a sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del STELLA. Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative di cui all'art. 43 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..

## 3. REGISTRAZIONE DELLE DITTE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al STELLA, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://stella.regione.lazio.it/portale/>

La registrazione al STELLA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare

l'operatore economico medesimo. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del STELLA dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del STELLA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del STELLA e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

#### **4. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**

##### **4.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Lettera d'Invito;
- 2) Capitolato Tecnico
- 3) Patto di Integrità;
- 4) Atto designazione e nomina del Responsabile Esterno del Trattamento dei dati;

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della piattaforma STELLA:  
<https://stella.regione.lazio.it/portale/>

##### **4.2 CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti. Per inviare un quesito, cliccare sul comando ***"Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui"*** posto al di sotto della tabella. Il comando resterà abilitato fino al termine previsto per l'invio dei quesiti.

Tale comando non sarà abilitato nel caso in cui:

- non è stato ancora raggiunto il termine "Rispondere dal" indicato nel bando;
- è stato raggiunto il termine di scadenza previsto per la presentazione dell'offerta;
- il bando si trova al momento in rettifica;
- il bando è stato revocato.

Per maggiori dettagli, consultare il manuale "Invio di un chiarimento".

Nell'area CHIARIMENTI in fondo alla schermata, sarà possibile visualizzare eventuali risposte ai quesiti pubblicati dalla Stazione Appaltante.

Si invitano comunque i partecipanti a consultare le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://stella.regione.lazio.it/portale/> da inoltrare **entro le ore 12:00 del**      /      / 2021.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le **risposte** a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite esclusivamente tramite STELLA e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://stella.regione.lazio.it/portale/>, nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura, almeno 6 giorni prima della data di scadenza per la presentazione dell'offerta.

### 4.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto diversamente disposto nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra l'ASL di Viterbo e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il STELLA all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione. È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <https://stella.regione.lazio.it/portale/>. Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Agenzia che gestisce la piattaforma di gara; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

## 5. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, ai sensi dell'art. 51 c.1, del Codice la mancata suddivisione in lotti è dovuta a impossibilità tecnica, in quanto trattasi di un unico sistema

**Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto**

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	<b>Assistenza tecnica e manutenzione software "LIS DnLab" come dettagliato nel capitolato tecnico</b>	72253000-3	P	204.000,00
2	<b>Giornate/uomo a consumo di Specialista Applicativo</b>	71356300-1	S	60.000,00
<b>Importo totale a base di gara</b>				<b>264.000,00</b>

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e **non è soggetto a ribasso**.

## **6. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

### **6.1 DURATA**

La durata dell'appalto è pari a mesi 24, con condizione risolutiva in casi di attivazioni di gare aggregate, iniziative regionali e/o Convenzione Consip, inerenti i servizi oggetto del presente appalto e/o acquisizione di diverso software senza che la ditta abbia nulla a pretendere, fatto salvo il pagamento delle spettanze per le prestazioni erogate.

### **6.2 OPZIONI E RINNOVI**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni o a condizioni più favorevoli, per una durata pari a mesi 12.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, in base alle esigenze aziendali che si dovessero presentare nel periodo di efficacia del contratto da ricondurre all'acquisizione di ulteriori moduli e/o di servizi professionali specialistici circa la manutenzione evolutiva sul suddetto software e/o giornate a consumo on-center e/o on-site a seconda della richiesta del Direttore dell'UOC utilizzatrice del software.

La portata della modifica consentita non potrà superare il 50% del valore contrattuale.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, calcolato sull'importo a base d'asta, risulta il seguente:

BASE D'ASTA SOGGETTA A RIBASSO	€ 264.000,00
ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 0,00
EVENTUALI OPZIONI E MODIFICHE (50%) – (Art.106, c.1°, lett. a), del Codice)	€ 132.000,00
EVENTUALE RINNOVO (mesi 12)	€ 132.000,00
<b>TOTALE MASSIMO STIMATO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 528.000,00</b>

pari ad € 528.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

## **7. REQUISITI GENERALI**

Codesta ditta sarà esclusa dalla procedura di gara qualora sussistano cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sarà comunque esclusa nel caso di affidamento di incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **8. SUBAPPALTO.**

Il subappalto è regolato dall'art. 105 del Codice, a cui si rimanda integralmente.

Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.

In caso di subappalto, l'Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dall'art. 105, comma 8°, del Codice.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni

- a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**

L'Affidatario che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a se dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a €100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- b) su richiesta del subappaltatore.

L'Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di Appalto.

L'Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell'Esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

## 9. GARANZIA PROVVISORIA

Non è richiesta garanzia provvisoria per la presente procedura.

## 10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Si rende noto che è stato disposto da ANAC l'esonero del pagamento dei contributi per tutte le gare pubblicate dal 19 maggio fino al 31/12/2020. E' possibile consultare il comunicato al seguente link [http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/\\_Atto?ca=7794](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7794)

## 11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <https://stella.regione.lazio.it/portale/>

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

In particolare, si specifica che:

- per partecipare al bando è necessario cliccare sul comando "Partecipa";
- per scaricare gli allegati è necessario cliccare sul comando "Scarica Allegati"
- per predisporre l'offerta, cliccare sul comando posizionato in alto a destra nel dettaglio della procedura.

**L'offerta deve essere collocata sul STELLA entro e non oltre il termine perentorio delle ore 18:00 del giorno \_\_/\_\_/2021, pena la sua irricevibilità.**

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione dell'offerta, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul STELLA più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non è ammessa offerta incompleta o condizionata.

Non sarà accettata offerta alternativa.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il STELLA è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Il concorrente esonera l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del STELLA. L'Amministrazione si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del STELLA.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul STELLA e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

L'Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti, e sarà vincolante per l'Offerente per il termine di 240 giorni (duecentoquaranta) solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle Offerte. Ai sensi dell'art. 32, comma 4°, del Codice, l'ASL si riserva la facoltà di chiedere agli Offerenti il differimento di detto termine.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il DGUE, le dichiarazioni sostitutive, il Patto d'integrità devono essere redatte sui modelli predisposti dall'Amministrazione e messi a disposizione all'indirizzo internet <https://stella.regione.lazio.it/portale/> nella sezione dedicata alla presente procedura.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Amministrazione potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta dell'Amministrazione sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Sarà considerata inammissibile l'offerta il cui prezzo supera l'importo posto dalla Stazione Appaltante a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

Sarà considerata irregolare l'Offerta se non rispetta i documenti di gara; si applica a tal fine la disciplina di cui al precedente art. 8 del presente Disciplinare di Gara;

Ferme tutte le operazioni su evidenziate, ai fini della validità della partecipazione alla presente procedura di gara, l'Operatore Economico deve rispettare, a pena di esclusione, il termine perentorio indicato nei dettagli di gara.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura prevista dal sistema, che consentono di predisporre:

Deposito telematico documentazione amministrativa;

Deposito telematico documentazione tecnica;

Deposito telematico offerta economica e dettaglio offerta economica.

## **12. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

### **13. DEPOSITO TELEMATICO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La documentazione amministrativa contiene, il DGUE, la dichiarazione sostitutiva del concorrente nonché la documentazione a corredo.

#### **13.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila il DGUE, redigendo il modello presente sul STELLA.

Una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente dal legale Rappresentante o da altro soggetto abilitato ad impegnare il concorrente e allegato all'interno della busta "documentazione amministrativa". In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere inserita nella Documentazione Amministrativa anche copia del titolo abilitativo.

#### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

#### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

#### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto

#### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 8 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

#### **Parte IV – Criteri di selezione (non richiesti) da non compilare**

#### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **Il DGUE deve essere compilato sul Sistema e sottoscritto con firma digitale:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### **13.2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CONCORRENTE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

- I) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale:
  - a) dichiara di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni indicate nelle presenti condizioni di contratto;
  - b) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventualmente relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento



dei rifiuti e/o residui di lavorazioni nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizione di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;

- c) attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
  - d) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
  - e) dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. n. 68 del 12/3/1999, con indicazione dell'Ufficio del Lavoro competente;
  - f) comunica, al fine di assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136 comma 3, i conti correnti bancari e/o postali dedicati sui quali andranno effettuate le operazioni di pagamento nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
  - g) dichiara di autorizzare questa ASL al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. così come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
  - h) dichiara l'iscrizione alla CCIAA;
  - i) comunica i dati necessari per la richiesta telematica del DURC (matricola aziendale INPS, codice cliente INAIL e codice ISTAT);
  - j) dichiara che in caso di affidamento si impegna a costituire cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
  - k) dichiara di accettare quanto previsto dai DCA nn. U00308/2015, U00032/2017, U00289/2017 e U00504/2017;
  - l) comunica il canale NSO al quale inviare gli ordinativi di fornitura;
  - m) dichiara di aver preso visione dell'allegato modello denominato "Atto di designazione e Nomina del Responsabile Esterno del trattamento dei dati" e di impegnarsi a compilare e sottoscrivere il suddetto atto in caso di aggiudicazione;
2. Patto d'integrità obbligatoriamente e debitamente compilato, timbrato e firmato dal Legale Rappresentante e/o da soggetto giuridicamente abilitato ad impegnare l'offerente medesimo e caricato a sistema con firma digitale;
3. DGUE debitamente compilato e caricato a sistema in file .pdf con firma digitale;

4. Documento attestante l'attribuzione del "PassOE", quale rilasciato dall'A.N.AC. ai fini dell'utilizzo del sistema AVCpass,.

In caso di mancata presentazione di tale documento, legata a difficoltà nell'utilizzo del sistema AVCpass, la Stazione Appaltante potrà provvedere, in corso di procedura, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione sul predetto sistema e per la conseguente trasmissione del PassOE;

5. Ricevuta del pagamento ANAC (ove previsto);
6. Copia Documento d'identità del Legale Rappresentante e/o del soggetto giuridicamente abilitato ad impegnare l'offerente medesimo e caricato a sistema con firma digitale.

I documenti contenuti nella Documentazione Amministrativa non potranno fare alcun riferimento a valori economici offerti, a pena di esclusione.

Tutti i documenti, DGUE, dichiarazione sostitutiva e la documentazione a corredo dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il Concorrente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere inserita nella Documentazione Amministrativa anche copia del titolo abilitativo.

#### **14. DEPOSITO TELEMATICO OFFERTA TECNICA**

L'offerta tecnica contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- 1) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il concorrente, assumendosene la piena responsabilità:
  - dichiara di essere proprietaria dei codici sorgenti e dei diritti esclusivi sul software "LIS DnLab" e quindi l'unica a poter effettuare assistenza e manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva sul suddetto sistema;
  - dichiara di continuare ad erogare l'attuale servizio di assistenza tecnica e manutenzione software "LIS DnLab" in soluzione di continuità senza interruzione a far data dall'1/1/2021;
- 2) Relazione tecnica dettagliata in lingua italiana, da cui risulti la descrizione particolareggiata, il tipo e le modalità di espletamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione offerto secondo le condizioni indicate nel capitolato tecnico allegato;
- 3) Una copia dell'offerta economica senza prezzi al fine di valutare la corrispondenza con l'offerta economica presentata e con il capitolato tecnico.

L'offerta tecnica e tutti i documenti in essa contenuti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il Concorrente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere inserita nella Documentazione Amministrativa anche copia del titolo abilitativo.

## 15. DEPOSITO TELEMATICO – OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica espressa in lingua italiana, deve contenere i seguenti elementi:

- a) il prezzo annuale per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione dettagliata per singola voce offerta, secondo anche quanto indicato nel capitolato tecnico;
- b) il prezzo unitario per le giornate/uomo per interventi di supporto e/o servizi professionali specialistici per attività evolutive eventuali, nonché il prezzo complessivo per tutte le n. 40 giornate/uomo;
- c) il ribasso unico percentuale offerto, I.V.A. ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;

L'offerta economica inoltre dovrà contenere:

- d) i propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del Codice.
- e) dichiarazione di **congruità dei prezzi** indicati nell'offerta rispetto ai valori di mercato indicando quelli eventualmente praticati in gare recentemente espletate da altre aziende sanitarie pubbliche con la specifica indicazione dei destinatari (denominazione e indirizzo);

**Per gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) l'operatore economico caricherà il relativo file sia in formato .xls, firmato digitalmente che in formato.pdf firmato digitalmente.**

I predetti valori devono essere indicati sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza, sarà ritenuto valido il valore più basso.

L'offerta dovrà essere al ribasso, pertanto l'offerta economica è considerata inammissibile se di importo uguale o superiore al valore complessivo posto a base d'asta e comunque se espressa in modo indeterminato o difforme dalle prescrizioni del presente disciplinare.

Gli importi complessivi dell'affidamento di cui ai precedenti punti si intendono comprensivi e compensativi:

- a) di tutti gli oneri, obblighi e spese di remunerazione per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale e si intendono, fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, a norma del presente disciplinare e di tutti i documenti in esso citati;
- b) delle spese generali sostenute dall'aggiudicatario;
- c) dell'utile di impresa, dei trasporti, dei costi di attrezzaggio nonché di tutte le attività necessarie, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato o illustrato nel presente Disciplinare, per dare il servizio stesso perfettamente compiuto ed a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente applicabile all'intera attività.

L'Offerta economica non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dalla documentazione di gara. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate. L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua dall'Amministrazione.

Nell'offerta economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito alcun altro documento.

L'offerta è vincolante per il periodo di 240 (duecentoquaranta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all'art. 97 del Codice.

Resta a carico dell'aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all'appalto, esistente al momento dell'offerta e sopravvenuta in seguito, con l'esclusione dell'I.V..A che verrà corrisposta ai termini di legge. Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell'offerta, mentre la stazione appaltante non assumerà alcun obbligo se non quando sarà sottoscritto il contratto. La stazione appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dal concorrente per la preparazione e la presentazione dell'offerta medesima, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula del contratto.

## **16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA ED ECONOMICA TELEMATICA**

La valutazione dell'Offerta pervenuta sarà svolta dall'ASL, come di seguito si riporta:

- 1- Apertura ed esame della documentazione amministrativa;
- 2- Apertura ed esame della documentazione tecnica e relativa valutazione della idoneità dell'offerta tecnica presentata a cura di un Tecnico specializzato nella parte Informatica della ASL di Viterbo per la verifica della corrispondenza dell'offerta al capitolato tecnico;
- 3- Apertura dell'offerta economica e conseguente proposta di affidamento.

Sarà attivata una seduta pubblica virtuale, per tutte le fasi di apertura dell'offerta.

Le stesse avranno luogo in una data che verrà preventivamente comunicata sul Sistema nella sezione dedicata alla presente procedura

Trattandosi di sedute pubbliche virtuali, l'operatore economico partecipante alla procedura deve accedere alla schermata di log-in del Sistema (<https://stella.regione.lazio.it/portale/>), cliccando sul link "sistema acquisti" abilitato all'atto dell'avvio della seduta da parte della stazione appaltante.

Effettuato l'accesso, dovrà ricercare la procedura di gara di interesse mediante la sezione "Bandi scaduti" e successivamente "Bandi pubblicati".

Per partecipare alla seduta, sarà necessario cliccare sul comando "bandi scaduti" e, dopo aver selezionato la procedura di interesse, sul comando "seduta virtuale", abilitato all'atto dell'avvio della seduta da parte della stazione appaltante.

Ciascuna seduta pubblica virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati appositamente.

Alle sedute virtuali pubbliche potrà presenziare il legale rappresentante del soggetto Offerente, ovvero un rappresentante dell'Offerente munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità.

## **17. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito dell'apertura della documentazione tecnica ed economica il RUP, accertata l'idoneità dell'offerta e la congruità dell'offerta – formulerà la proposta di aggiudicazione.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai

subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass ovvero attraverso la piattaforma telematica aziendale di cui questa ASL si avvale per la verifica delle certificazioni ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto;

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La comunicazione di avvenuta stipulazione del contratto si intende attuata, ad ogni effetto di legge, con la pubblicazione della medesima sul sito <https://stella.regione.lazio.it/portale/>.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva intestata in favore dell'ASL di Viterbo da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice, nonché copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale, inclusa la responsabilità civile presso terzi, prestatori di lavoro e polizza incendi, con coperture e massimali non inferiori a € 1.500.000 per sinistro e per persona.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

Il contratto sarà stipulato in una delle modalità di cui all'art. 32, comma 14 del Codice, con oneri a carico del contraente.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

## 18. PENALI

L'Affidatario è soggetto a penalità quando ritardi l'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio proposto rispetto ai termini indicati in sede di offerta.

- per ogni ora naturale consecutiva di ritardo rispetto a quanto indicato in offerta relativamente al servizio di assistenza telefonica, una penale pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo complessivo di aggiudicazione, I.V.A. esclusa.
- per ogni ora naturale consecutiva di ritardo rispetto a quanto indicato in offerta relativamente al servizio di manutenzione per la risoluzione di problemi bloccanti, una penale pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo complessivo di aggiudicazione, I.V.A. esclusa;
- per ogni ora naturale consecutiva di ritardo rispetto a quanto indicato in offerta relativamente al servizio di manutenzione per la risoluzione di problemi non bloccanti, una penale pari allo 0,4 per mille (zero virgola quattro per mille) del corrispettivo complessivo di aggiudicazione, I.V.A. esclusa.

Le penali di cui sopra saranno applicate con riferimento al primo inadempimento.

Per il secondo e il terzo inadempimento, nell'arco di ogni anno contrattuale, le penali di cui sopra saranno aumentate del 50% (es. penale 0,2 per mille 1° adempimento – 0,4 per mille 2° adempimento – 0,6 per mille terzo adempimento).

Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

L'ASL di Viterbo notificherà all'Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l'applicazione della penale.

L'Azienda, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l'importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva,

senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Fermo restando quanto sopra, qualora l'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l'amministrazione avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.

L'ammontare delle penali fa salvo ed impregiudicato il diritto della Amministrazione al risarcimento del maggior danno. L'ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dalla fornitura regolata dalla presente Lettera, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Azienda Sanitaria, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di accredito. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

## 19. ORDINI, FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI

1. Per quanto riguarda il servizio di assistenza tecnica e manutenzione: Questa ASL emetterà degli ordinativi trimestrali, con canone fisso, sul sistema amministrativo/contabile aziendale che verranno trasmessi tramite canale NSO comunicato da codesta ditta. Pertanto, le fatture, avranno una cadenza trimestrale posticipata, con canone fisso e verranno debitamente liquidate acquisita la dichiarazione di corretta esecuzione del servizio comunicata dal DEC.
2. Per quanto riguarda le giornate uomo per attività di servizi professionali specialistici: Questa ASL emetterà degli ordinativi trimestrali, a consuntivo, a seguito della trasmissione delle giornate effettuate che il DEC trasmetterà al RUP, sul sistema amministrativo/contabile aziendale che verranno debitamente trasmessi tramite canale NSO comunicato da codesta ditta, per l'autorizzazione alla fatturazione. Pertanto, le fatture, avranno una cadenza trimestrale posticipata, a consumo
3. Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico:  
**CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK**  
**DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE VITERBO.**
4. Con riferimento al "Progetto Ordine Elettronico" della Regione Lazio e agli adempimenti normativi di cui al decreto del MEF del 7 dicembre 2018, si ricorda che tutti i fornitori, per poter ricevere ordini di beni da parte di questa Azienda, a far data dall'1/1/2020, e per poter ricevere ordini di servizi, a far data dall'1/1/2021 dovranno comunicare le informazioni relative

alla modalità con la quale si identificheranno nel nuovo sistema, in qualità di destinatari (Receiver) degli ordini stessi.

Per quanto sopra codesta ditta, nel caso in cui non avesse già provveduto, dovrà compilare tutti i dati richiesti, accedendo al sito della ASL di Viterbo seguendo il percorso che di seguito si riporta:

[www.asl.vt.it](http://www.asl.vt.it) - Bandi - Ordine Elettronico - Ordine elettronico - Censimento Codici Destinatari;

5. Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti dati:

- il CIG della presente procedura;
- il numero della delibera/determina di aggiudicazione definitiva;
- il numero dell'ordinativo di fornitura emesso sul sistema amministrativo/contabile aziendale.

Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà la regolare liquidazione ovvero il regolare pagamento delle fatture che rimarranno pertanto in attesa di definizione.

I termini di pagamento sono fissati secondo le disposizioni di legge, come previsto dai DCA nn. U00308/2015, U00032/2017, U000289/2017 e U00504/2017. Tali termini verranno applicati soltanto nel caso in cui tutte le condizioni del servizio offerto siano stati rispettati.

## **20. REVISIONE DEI PREZZI**

Il prezzo dell'appalto e tutti gli oneri ad esso correlati non sono soggetti a revisione.

## **21. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.

I crediti derivanti dal Contratto potranno essere ceduti esclusivamente nel rispetto delle forme e delle modalità previste dalla normativa, in particolare l'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal Contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice.

Ai fini dell'opponibilità all'Azienda, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla amministrazione debitrice e saranno efficaci e opponibili alla ASL di Viterbo qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso, la ASL di Viterbo cui sarà notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente Affidatario in base al Contratto con questo stipulato, ivi compresa la compensazione di cui al capoverso che segue.

L'Azienda potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Azienda a titolo di penale o a qualunque altro titolo.

Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

- a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;

- b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

## **22. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del predetto D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto.

Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l'Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Il R.U.P. nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell'Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna.

La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante.

Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all'Appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i..

Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Azienda provvederà d'ufficio, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
- b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso l'Azienda, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
- c) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- d) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
- e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
- f) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
- g) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento aziendale», adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario del 25 giugno 2015, n. 699, nonché in ogni caso di inosservanza delle norme del P.T.P.C. e del P.T.T.I.;
- h) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;
- i) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall'Azienda;
- j) esito negativo del collaudo per più di 3 (tre) volte;
- k) frode nell'esecuzione del Contratto;
- l) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;
- m) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità della Fornitura entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Azienda.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Azienda comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

In tutti i casi di risoluzione imputabili all'Appaltatore, l'Azienda procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Azienda applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Azienda.

L'ASL si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il Contratto anche in caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti/convenzioni, a seguito di aggiudicazione di gare centralizzate espletate dalla Regione Lazio o da Consip, contenenti condizioni più vantaggiose per le Forniture oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare in misura corrispondente l'offerta.

L'ASL si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ovvero di annullare la procedura di gara, qualora sopravvenissero dinieghi autorizzativi ovvero disposizioni, da parte delle Autorità Regionali competenti, in relazione ad iniziative incidenti sullo stesso oggetto di gara, realizzate dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio o da altro soggetto aggregatore autorizzato.

Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

### **23. RECESSO**

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino, nel caso in cui l'Azienda non decida, a proprio insindacabile giudizio, di restituirli all'Appaltatore.

L'Appaltatore avrà diritto esclusivamente agli importi previsti dal comma 1, nel caso in cui siano dovuti, e non potrà pretendere alcun ulteriore risarcimento, indennizzo o pagamento di sorta anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile e dall'art. 109, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

Il recesso dovrà essere comunicato dall'Azienda all'Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.

I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del primo capoverso del presente paragrafo, sono soltanto quelli già accettati dall'Azienda, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo capoverso.

L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna le Forniture e ne verificherà la regolarità.

L'Appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non accettati dall'Azienda e dovrà mettere i magazzini a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d'ufficio e a sue spese.

### **24. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 108 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l'Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede in offerta.

### **25. OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (*«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»*) e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 (*«Misure urgenti in materia di sicurezza»*), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'ASL che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.

In particolare, l'Appaltatore si obbliga:



- a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
- c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1° della legge 136/10;
- e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG);
- f. a comunicare all'ASL ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
- l. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
  - a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
  - b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento,00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
  - c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.

Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13°, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

- a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

## **26. OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI COLLEGATI AL PRESENTE APPALTO E IN QUELLI DI FILIERA**

In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l'Appaltatore:

- a. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2° comma dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
- b. qualora si abbia notizia dell'inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'ASL e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
- c. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.

## **27. ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETO DI DIVULGAZIONE**

In applicazione alle norme di cui alla Legge n. 241/1990 e in conformità alla normativa sugli appalti si garantisce il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici.

## **28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Viterbo rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), così come modificato dal D.lgs. 101/2018, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:

- titolare del trattamento è l'ASL di Viterbo.
- Responsabile del trattamento è l'Avv. Gennaro Maria Amoroso – Tel.: 07613391 e-mail: [dpo@asl.vt.it](mailto:dpo@asl.vt.it) - PEC: [dpo@ergopec.it](mailto:dpo@ergopec.it);
- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;

- i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge.
- con l'invio dell'Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

### **30. DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente disciplinato con la presente lettera d'invito ovvero nell'allegato Capitolato, valgono e si applicano le norme vigenti in materia di appalti pubblici ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, nonché le norme del Codice Civile e la vigente legislazione regionale per le ASL.

P.D.

IL RUP

Ing. Francesco Saverio E. Profiti

IL DIRETTORE UOC E-PROCUREMENT

Dott.ssa Simona Di Giovanni

**U.O.C. Politiche di Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare  
e Sviluppo dei Sistemi Informatici**

**AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO**

Via E. Fermi, 15

01100 Viterbo (VT)

Direttore: Francesco Saverio Emmanuele Profiti

## **CAPITOLATO TECNICO**

**Servizio di assistenza tecnica e manutenzione del software LIS “DNLab” in  
uso presso i Laboratori d’Analisi della ASL di Viterbo**

### **Oggetto del servizio**

Questa ASL intende affidare il servizio di assistenza e manutenzione (correttiva, adeguativa ed evolutiva) da remoto e on-site, per la durata di anni 2 (due) e opzione rinnovo di 1 anno, del software applicativo LIS "DNLab" e sue integrazioni nell'ambito dei sistemi informativi aziendali, installato e fruito presso le sedi della ASL di Viterbo.

I moduli software oggetto dell'assistenza e manutenzione:

- modulo Laboratorio d'Analisi denominato "DNLAB";
- modulo "GALILEO";
- modulo "LAZIO ESCAPE" per il ritiro on-line dei referti di laboratorio
- integrazioni con i sistemi informativi aziendali e prodotti terzi, con particolare riferimento al nuovo Order Entry e al Repository clinico.

Servizi richiesti:

- servizi di assistenza telefonica e manutenzione software correttiva e adeguativa;
- servizi professionali specialistici da remoto e on-site a consumo sui moduli sopra elencati per attività evolutive occorrenti alla ASL in corso di esecuzione;
- servizi di supporto sistemistico su DBMS Oracle.

L'affidatario sin dall'avvio dell'erogazione dei servizi di cui sopra DOVRA' prendere in carico il sistema e garantirne la piena e corretta funzionalità, fermo restando che l'avvio dell'esecuzione DOVRA' avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto (salvo diverso accordo scritto tra le Parti).

### **Servizio di assistenza telefonica**

L'assistenza telefonica DOVRA' essere garantita dall'affidatario mediante un numero telefonico e un indirizzo di posta elettronica che l'affidatario fornirà alla ASL in fase di avvio dell'esecuzione dei servizi.

L'apertura di una chiamata mediante numero telefonico e/o posta elettronica DOVRA' essere garantita secondo i seguenti livelli di servizio:

- Ospedale Belcolle di Viterbo: 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, per tutti i giorni (festivi compresi);
- Ospedale Civita Castellana: dal lunedì al venerdì dalle 7:00 - 18:00 e il sabato 7:00 - 14:00 (festivi esclusi);
- Per tutti gli altri presidi: dal lunedì al venerdì dalle 7:00- 18:00 (festivi esclusi);

Le richieste di assistenza telefonica DOVRANNO essere prese in carico entro 4 (quattro) ore dall'apertura della segnalazione.

### **Manutenzione correttiva e adeguativa**

L'affidatario DEVE prestare un servizio di manutenzione adeguativa e correttiva a decorrere dall'avvio dell'esecuzione dei servizi e per tutta la durata dell'affidamento.

Fermo restando quanto sopra, si precisa che:

- la manutenzione correttiva comprende la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti dei malfunzionamenti e delle vulnerabilità di sicurezza presenti nelle procedure e nei programmi;
- la manutenzione adeguativa comprende l'attività volta ad assicurare la costante aderenza delle procedure e dei programmi alla evoluzione dell'ambiente tecnologico di riferimento ed al cambiamento dei requisiti normativi e amministrativi, nonché di sicurezza.

In particolare, relativamente agli interventi di manutenzione correttiva, l'affidatario DEVE garantire, a seconda della tipologia di problema determinata e ad insindacabile giudizio della ASL, la completa risoluzione del malfunzionamento nei termini di seguito indicati:

- soluzione entro 8 (otto) ore naturali dalla segnalazione, per malfunzionamenti e/o vulnerabilità che bloccano l'attività sull'intero Sistema;
- soluzione entro 24 (ventiquattro) ore lavorative dalla segnalazione, per altre tipologie di malfunzionamenti e/o vulnerabilità. Per questa seconda tipologia di segnalazioni, qualora la soluzione della problematica emersa non sia immediatamente applicabile, verrà comunicato da parte del concorrente alla ASL i tempi di ricerca e di applicazione della soluzione stessa.

Si sottolinea che è interamente a carico dell'affidatario la determinazione della causa del problema, l'individuazione del guasto ed il ripristino della piena funzionalità del sistema.

Le richieste di assistenza potranno essere svolte da remoto, mediante collegamento in VPN che verrà fornito dalla ASL all'affidatario in fase di avvio dell'esecuzione dei servizi. L'affidatario DEVE, comunque, garantire la piena e corretta manutenzione del sistema, intervenendo anche on-site ove necessario.

### **Servizi professionali specialistici per attività evolutive occorrenti alla ASL in corso di esecuzione**

L'affidatario DEVE erogare un numero massimo di n. 100 (cento) giornate a consumo di Specialista Applicativo durante il periodo contrattuale. Le giornate a consumo, da utilizzare su richiesta dei referenti di Laboratorio d'Analisi, DOVRANNO essere autorizzate e rendicontate dal Direttore di Esecuzione del Contratto.

### **Servizi di supporto sistemistico su DBMS Oracle**

L'affidatario DEVE erogare attività sistemistica di monitoraggio del DBMS con eventuale conseguente attività di supporto sistemistico in caso di necessità:

- Monitoraggio delle performance dell'istanza DB;
- Storage ed eventuale risoluzione di problemi di allocazione spazi (es. allocazione TBS);
- Allocazione delle risorse dell'istanza ed eventuale risoluzione di problematiche derivanti;
- Valutazione di performance.

### **Ulteriori requisiti**

Si precisa, inoltre, che l'affidatario verrà designato e nominato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, secondo lo schema allegato, quale Responsabile Esterno dei trattamenti dei dati personali.

L'affidatario DOVRA' presentare, pena esclusione, la certificazione della casa produttrice del software (Dedalus S.p.A.), relativamente al fatto che questi sia partner certificato sul software "DNLab" per i servizi di cui sopra.

### **Fatturazione e penali**

#### **Fatturazione:**

Canoni trimestrali posticipati per i servizi di assistenza telefonica e manutenzione, supporto sistemistico su DBMS Oracle.

Rendicontazione a consumo secondo la rendicontazione del Direttore di Esecuzione del Contratto relativamente ai servizi professionali specialistici per attività evolutive occorrenti alla ASL in corso di esecuzione.

#### **Penali:**

- per ogni ora naturale consecutiva di ritardo rispetto a quanto indicato in offerta relativamente al servizio di assistenza telefonica, una penale pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo complessivo di aggiudicazione, I.V.A. esclusa.
- per ogni ora naturale consecutiva di ritardo rispetto a quanto indicato in offerta relativamente al servizio di manutenzione per la risoluzione di problemi bloccanti, una penale pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo complessivo di aggiudicazione, I.V.A. esclusa;
- per ogni ora naturale consecutiva di ritardo rispetto a quanto indicato in offerta relativamente al servizio di manutenzione per la risoluzione di problemi non bloccanti, una penale pari allo 0,4 per mille (zero virgola quattro per mille) del corrispettivo complessivo di aggiudicazione, I.V.A. esclusa.

## PATTO DI INTEGRITÀ

Tra

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo – UOC E-Procurement

e

il partecipante alla procedura di affidamento inerente

.....  
.....  
.....

nella persona del Legale Rappresentante dell'Impresa

.....

Il presente atto, debitamente sottoscritto dal Concorrente, dovrà essere prodotto, a pena di esclusione, insieme all'offerta da ciascun partecipante alla procedura di gara sopra specificata e viene a costituire parte integrante e sostanziale del contratto e di qualsiasi contratto assegnato dall'A.S.L. VT in dipendenza di questa gara.

1) Questo Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'A.S.L. VT e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione.

Il personale dell'A.S.L. VT, impiegato ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo di esecuzione del relativo contratto assegnato, è consapevole del presente Patto d'Integrità, la cui funzione è pienamente condivisa.

La A.S.L. VT si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara di cui al presente Patto di Integrità.

2) La sottoscritta Impresa, soggetto concorrente, si impegna osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) nonché dal Codice di Comportamento dell'A.S.L. di Viterbo approvato con deliberazione D.G. n. 33 del 18/1/2018, ai sensi del comma 5° dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001. La violazione degli obblighi di condotta di cui sopra, costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto.

3) La sottoscritta Impresa, soggetto concorrente, si impegna a segnalare all'A.S.L. VT qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

4) La sottoscritta Impresa, soggetto concorrente, dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della P.A. che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'Operatore Economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.

5) La sottoscritta Impresa, soggetto concorrente, si impegna a rendere noti, su richiesta dell'A.S.L. VT, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnato a seguito della gara in oggetto, compresi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per i servizi legittimi".

6) La sottoscritta Impresa, soggetto concorrente, prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall'Azienda, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione o perdita del contratto;
- escussione della cauzione provvisoria di validità dell'offerta o definitiva di buona esecuzione del contratto;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dall'A.S.L. VT, in applicazione, ove ricorrano i presupposti, dell'art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 "Codice degli appalti".

7) La sottoscritta Impresa, soggetto concorrente, in caso di aggiudicazione, si impegna a riferire tempestivamente alla A.S.L. di Viterbo ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'Impresa prende atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione dell'appalto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza. La sottoscritta Impresa è consapevole che, nel caso in cui non comunichi i tentativi di pressione subiti, il contratto si risolverà di diritto.

8) La sottoscritta Impresa, soggetto concorrente, dichiara che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. A tal proposito, l'Impresa dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di controllo e/o di collegamento di cui all'art. 2359 C.C. con altre imprese partecipanti alla procedura.

9) Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore fino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

10) Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto fra A.S.L. VT e concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Il Patto di Integrità nel testo sopra riportato, dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto da tutti i soggetti che intendono contrattare con l'A.S.L. di Viterbo all'atto della presentazione dell'offerta per qualsiasi contratto assegnato dall'A.S.L. VT.

[Luogo e Data] \_\_\_\_\_.

AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO

Timbro dell'Impresa

e firma del Legale Rappresentante

**AVVERTENZE:** Il presente Patto d'Integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara.

*In caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti, il presente Patto di Integrità dovrà essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti gli Operatori Economici raggruppati o aderenti al consorzio, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare i rispettivi enti.*

*La mancanza del documento debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto concorrente (o da soggetto comunque giuridicamente abilitati a impegnare il Concorrente) comporterà l'esclusione dalla gara.*



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL  
VITERBO

**ATTO DI  
DESIGNAZIONE E NOMINA  
DEL RESPONSABILE ESTERNO  
DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

**ASL VITERBO**

*Atto di designazione e nomina - ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, comma 7 e 8, e 28 del  
Regolamento (UE) 2016/679 – di [ Nome della Società ], quale  
Responsabile Esterno dei trattamenti dei dati personali, effettuati tramite il Contratto  
[ Nome del Contratto ].*



L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, con sede legale in Viterbo alla via Enrico Fermi, 15, C.A.P. 01100 Codice Fiscale e Partita Iva n. 0145557956, rappresentata legalmente dal Direttore Generale *pro tempore* Dottoressa Daniela Donetti in ragione della sua carica e, agli effetti del presente atto, elettivamente domiciliato ove sopra (di seguito "ASL di Viterbo"),

**PREMESSO CHE**

In data [ ] veniva sottoscritto il contratto avente ad oggetto:

[ ] (d'ora in avanti per brevità denominato anche il "Contratto"), tra le seguenti parti:

L'ASL di Viterbo

e

[ Nome della Società ]

intercorre un contratto avente ad oggetto:

[ REP. n. ]

- l'ASL di Viterbo tratta i dati personali in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016;
- l'ASL di Viterbo intende designare [Nome della Società] nella persona del ....., "Responsabile del trattamento" dei dati dalla medesima società effettuato nell'ambito dell'esecuzione del Contratto sopra specificato;
- [Nome della Società] nella persona del [Nome legale rappresentante o delegato contrattuale] ha manifestato, giusto anche quanto pattuito nel citato Contratto, la propria disponibilità ad assolvere l'incarico ai sensi degli artt. 4 comma 8 ed 28 del Regolamento (UE) 679/2016;
- l'ASL di Viterbo intende definire e individuare i compiti e le responsabilità spettanti, in forza delle rispettive funzioni, ai sensi del vigente Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione di dati personali;



– la sottoscrizione del presente atto da parte *[Nome della Società]* nella persona del suo legale rappresentante, comporterà l'integrale accettazione del contenuto dello stesso e delle clausole, nonché delle dichiarazioni ivi contenute, da parte della medesima società.

#### **CIO' PREMESSO**

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

**l'ASL di Viterbo in persona come sopra, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati ex art. 4 comma 7 del Regolamento (UE) 679/2016,**

#### **DESIGNA e NOMINA**

*[ Nome della Società ]* quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali - d'ora in avanti Responsabile – nei limiti degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto

*[ Nome Contratto ],*

**indicare oggetto del contratto**

**e REP. n.**

#### **ARTICOLO 1**

##### **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

L'ASL di Viterbo, ai sensi dell'art. 28 comma 1 del Regolamento (UE) 679/2016, riconosce nello specifico, che il profilo societario della *[Nome della Società]*, in termini di azionariato, uomini ed attrezzature, è stato ritenuto presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che i trattamenti soddisfino i requisiti del Regolamento (UE) 679/2016, anche in termini di sicurezza e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, così come previsto dall'Articolo 28, comma 1 del Regolamento (UE) 679/2016, è tale da consentire la designazione e nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati appresso indicati.

La *[Nome della Società]* si impegna, preventivamente, a segnalare al Titolare qualsiasi mutamento sostanziale dei suddetti requisiti, che in qualche modo possa sollevare incertezze sul mantenimento degli stessi.

#### **ARTICOLO 2**

##### **SUB RESPONSABILE**

**[articolo 28, comma 2 del Regolamento (UE) 679/2016]**

Il Responsabile esterno del trattamento non ricorre ad un altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta, del Titolare del trattamento, l'ASL di Viterbo, e più precisamente:

quando la *[Nome della Società]* intenda avvalersi di un altro responsabile del trattamento (Sub



responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, è tenuta, pertanto, a richiedere l'autorizzazione scritta all'ASL di Viterbo, con congruo preavviso a mezzo PEC almeno 30 giorni prima. *[indicare PEC aziendale]*

Nel caso in cui il Responsabile esterno del trattamento (Responsabile primario) ricorra ad un altro Responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto per il Responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento.

Nel caso in cui l'altro Responsabile del trattamento (Sub responsabile) ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale (Responsabile primario) conserva nei confronti del Titolare del trattamento, ASL di Viterbo, l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, così come previsto dall'art. 82 paragrafo 1 Regolamento (UE) 679/2016.

E' fatto salvo il caso in cui si dimostri che l'evento dannoso non è imputabile all'altro Responsabile esterno (Sub responsabile) così come previsto dall'art. 82 paragrafo 3 Regolamento (UE) 679/2016.

### ARTICOLO 3

#### DURATA DEL TRATTAMENTO

**[articolo 28 comma 3 del Regolamento (UE) 679/2016]**

La presente designazione ha efficacia dal giorno di sottoscrizione del presente atto e sino al termine del Contratto.

**Indicare espressamente la durata [con precisione il periodo temporale] stipulato in data [Data Stipula] e data cessazione contratto [data cessazione]**

Ciò ad eccezione del caso di anticipata revoca della designazione medesima da parte del Titolare, il quale, in persona come sopra, dichiara di riservarsi espressamente tale facoltà.

L'ASL di Viterbo, in persona come sopra, dichiara di riservarsi, ai sensi dell'art. 28 comma 3 lettera h del Regolamento (UE) 679/2016, la facoltà di effettuare verifiche ed ispezioni



periodiche, anche per mezzo di report e sopralluoghi in contraddittorio, al fine di vigilare sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, nonché delle istruzioni previste dal presente accordo.

L'ASL di Viterbo in caso di ingiustificato ritardo, dissenso della *[Nome della Società]* si riserva la sanzione di *[indicare eventuale sanzione/ in caso contrario eliminare la voce]*

#### ARTICOLO 4

##### NATURA DEL TRATTAMENTO – FINALITA' DEL TRATTAMENTO

**[articolo 28 comma 3 del Regolamento (UE) 679/2016]**

Per tutta la durata contrattuale e per i trattamenti riportati nell'oggetto del contratto gli stessi saranno da effettuarsi negli ambiti di seguito riportati:

▪ **natura del trattamento dei dati:**

- automatizzata
- non automatizzata
- entrambe

*[cancellare volta per volta la voce che non interessa]*

▪ **finalità del trattamento:**

- sanitaria
- ricerca scientifica
- altra voce da specificare

*[cancellare volta per volta la voce che non interessa]*

#### ARTICOLO 5

##### TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI – CATEGORIE DEI SOGGETTI INTERESSATI

**[articolo 28 comma 3 del Regolamento (UE) 679/2016]**

In questi ambiti vengono trattati dati della seguente fattispecie:

- Identificativi
- Sensibili
- Genetici
- Biometrici
- Dati relativi alla salute



- Giudiziari

*[cancellare volta per volta la voce che non interessa]*

Per le seguenti categorie di interessati:

- Pazienti (Soggetti vulnerabili)
- Minori
- altre indicazione con riferimento alla platea degli interessati

*[cancellare volta per volta la voce che non interessa]*

## ARTICOLO 6

### ISTRUZIONI

La *[Nome della Società]* in qualità di responsabile del trattamento, in persona del suo legale rappresentante, in persona come sopra, dichiara di aver ricevuto, esaminato e compreso le istruzioni di trattamento impartite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28 comma 3 lettera a del Regolamento (UE) 679/2016, e di seguito riportate, che si impegna per sé o suoi aventi causa, a rispettare nell'esecuzione dell'incarico affidatole:

- a) assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto delle istruzioni fornite dall'ASL di Viterbo, delle norme e di ogni prescrizione contenuta nel Regolamento (UE) 679/2016, nelle norme di legge vigenti e nei relativi allegati, compresi i codici deontologici, delle future modificazioni ed integrazioni, nonché informarsi e tenere conto dei provvedimenti, dei comunicati ufficiali, delle autorizzazioni generali emessi dall'autorità di controllo nazionale (Garante privacy) o da altra autorità Europea (Garante Europeo della protezione dei dati, Comitato Europeo per la protezione dei dati / già Gruppo di lavoro articolo 29);
- b) assicurare che i dati personali siano utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività contrattuali, attenendosi alle prescrizioni di legge e alle previsioni del contratto medesimo, non effettuare di propria iniziativa alcuna operazione di trattamento diversa da quelle indicate e non diffondere o comunicare, in alcun caso, i dati in questione a soggetti estranei all'esecuzione del trattamento.

La *[Nome della Società]* in qualità di responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento (UE) 679/2016 altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Per i profili organizzativi e applicativi del presente atto, le parti indicano sin d'ora i referenti ed i relativi elementi di contatto:



per il Titolare - ASL di Viterbo:

*[indicare i profili aziendali coinvolti] [indicare PEC aziendale]*

*[ad esempio]*

1. DPO per i profili di protezione dei dati
2. Responsabile informatico per i profili informatici
3. E- procurement per i profili contrattuali

Per il responsabile - *[Nome della Società]*

*[indicare i profili aziendali coinvolti]*

*[ad esempio]*

1. Eventuale DPO o responsabile privacy per i profili di protezione dei dati
2. Responsabile informatico e/o amministratore di sistema per i profili informatici
3. Ufficio contratti o altro soggetto incaricato per i profili contrattuali

## ARTICOLO 7

### PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO

*[articolo 29 del Regolamento (UE) 679/2016]*

Il Responsabile esterno del trattamento deve designare quali persone autorizzate i soggetti ai quali affidare operazioni relative al trattamento e che abbiano accesso ai di dati personali ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento (UE) 679/2016.

La designazione di persone autorizzate deve essere effettuata per iscritto, individuando puntualmente gli ambiti di trattamento consentito ed impartendo le necessarie istruzioni sulle modalità di trattamento, definendo regole e modelli di comportamento che assicurino la riservatezza e il rispetto del divieto di comunicazione e diffusione dei dati ai quali gli incaricati stessi hanno accesso.

Il Responsabile esterno del trattamento deve tenere un registro aggiornato con l'elenco nominativo di tutti le persone autorizzate con i trattamenti affidati ed i relativi profili di autorizzazione di accesso ai dati ed il relativo patto di riservatezza da far sottoscrivere ai soggetti autorizzati.

Tali designazioni ed il suddetto patto di riservatezza dovranno essere tempestivamente comunicate a mezzo PEC all'ASL di Viterbo. *[indicare PEC aziendale]*



Parimenti con le medesime modalità di comunicazione dovrà essere tempestivamente trasmessa, all'ASL di Viterbo, ogni variazione nella designazione delle persone autorizzate. La mancata comunicazione iniziale ed il successivo aggiornamento è considerata grave inadempimento e costituisce condizione di clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del presente atto. ex art. 1456 c.c.

## **ARTICOLO 8**

### **OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO**

**[articolo 29 del Regolamento (UE) 679/2016]**

#### **a) formazione**

Il Responsabile esterno del trattamento deve provvedere a predisporre un percorso formativo per le persone autorizzate (individuate ai sensi dell'art. 7 del presente atto) sulle modalità di gestione sicura e sui comportamenti prudenziali nella gestione dei dati personali.

#### **b) vigilanza**

Il Responsabile esterno del trattamento deve vigilare sull'operato delle persone autorizzate, archiviare, custodire e conservare i dati personali oggetto del trattamento – ivi inclusi i documenti elettronici – per tutta la durata del Contratto, fatto salvo il rispetto di eventuali termini di legge stabiliti per alcune categorie di dati e/o documenti;

#### **c) misure tecniche**

Il Responsabile esterno del trattamento, relativamente ai sistemi che trattano dati personali dal medesimo gestiti, dovrà adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi di perdita, danneggiamenti ed accessi non autorizzati, ai sensi degli artt. 32 e 36, comma 3, lettera c) del Regolamento (UE) 679/2016, limitatamente ai poteri ed ai doveri conferiti a seguito della stipula del sopramenzionato Contratto;

Il Responsabile esterno del trattamento dovrà, inoltre, conformarsi alle misure di cui al Provvedimento emanato dall'Autorità Garante, in data 27 novembre 2008, entrato in vigore in data 15 dicembre 2009, in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile esterno del trattamento sarà tenuto a verificare la costante adeguatezza delle misure in essere, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;



Il Responsabile esterno del trattamento è tenuto a segnalare tempestivamente, e rimuovere, qualsiasi eventuale carenza sulle misure di sicurezza adottate in conformità al Regolamento (UE) 679/2016 o su qualunque altro aspetto relativo ai trattamenti conferiti che dovesse comportare responsabilità civili e/o penali per il Titolare;

**d) trattamento presso il responsabile esterno**

Il Responsabile esterno del trattamento è tenuto a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di legittimità, adeguatezza, esattezza, pertinenza e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, compresi i tempi di conservazione non superiori al conseguimento delle suddette finalità, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del Regolamento (UE) 679/2016.

Ove il Responsabile esterno del trattamento rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare e le disposizioni emanate dall'autorità di controllo italiana ed europea (Garante Europeo della protezione dei dati, Garante Italiano e Comitato Europeo per la protezione dei dati / già Gruppo di lavoro articolo 29), anche per caso fortuito o forza maggiore (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.), deve attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia e deve avvertire immediatamente il Titolare e concordare eventuali ulteriori misure di protezione, nel rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 ed in conformità a quanto disposto dall'Art.28, comma 3, lettera f) del Regolamento (UE) 679/2016.

**e) patto di riservatezza**

Il Responsabile esterno del trattamento, le persone da lui autorizzate e gli Amministratori di sistema designati sono sottoposti al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni acquisite in relazione alle attività svolte per.

Il Responsabile esterno del trattamento è obbligato a far sottoscrivere alle persone da lui autorizzate ed agli Amministratori di sistema designati un patto di riservatezza del seguente tenore:

*“Io sottoscritto .... nella mia qualità di dipendente del Responsabile esterno del trattamento in relazione al trattamento dei dati effettuato dal Responsabile esterno del trattamento si impegna a mantenere riservata ed a non comunicare a terzi o diffondere le notizie, informazioni e dati appresi in conseguenza o anche solo in occasione dell'esecuzione del*



*contratto di lavoro intercorrente con il Responsabile esterno del trattamento, ad eccezione dei casi in cui la legge prevede obbligo di rivelare o di riferire alle pubbliche autorità.*

*Sono informato ed acconsento alla trasmissione di copia della presente dichiarazione al Titolare del trattamento.*

*Data e firma”*

## ARTICOLO 9

### AMMINISTRATORI DI SISTEMA

Il Responsabile esterno del trattamento al fine di individuare i soggetti da nominare quali Amministratori di sistema, deve far riferimento alla valutazione delle caratteristiche soggettive e alla definizione che di tali figure viene data nell'ambito del Provvedimento del Garante e nei successivi documenti interpretativi e/o integrativi.

Il Responsabile esterno del trattamento si impegna, con riferimento ai propri dipendenti, a dare attuazione a quanto previsto nel Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008 (“Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”), e successive modifiche e integrazioni, per l'attribuzione del ruolo di Amministratori di sistema.

In particolare, il Responsabile esterno del trattamento deve nominare per iscritto e in modo individuale gli Amministratori di sistema, relativi alla propria struttura organizzativa, indicando i rispettivi ambiti di competenza e le funzioni attribuite a ciascuno.

Il Responsabile deve conservare e mantenere aggiornato l'elenco degli Amministratori di sistema con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite.

Tali designazioni ed il patto di riservatezza di cui al punto 8 del presente accordo dovranno essere tempestivamente comunicate a mezzo PEC all'ASL di Viterbo. [indicare PEC aziendale] Parimenti con le medesime modalità di comunicazione dovrà essere tempestivamente trasmessa, all'ASL di Viterbo, ogni variazione nella designazione degli amministratori di sistema.

La mancata comunicazione iniziale ed il successivo aggiornamento è considerata grave inadempimento e costituisce condizione di clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del presente atto.

**Controllo e registrazione degli accessi ai dati**

Il Responsabile esterno del trattamento, per i trattamenti effettuati anche parzialmente presso le proprie sedi e/o presso le sedi del Titolare con propri strumenti e/o sistemi informativi, dovrà registrare e proteggere i dati inerenti gli accessi degli Amministratori di sistema, attenendosi alle disposizioni del Provvedimento sopracitato.

Il Responsabile esterno del trattamento ha l'obbligo per gli amministratori di sistema (compresi coloro che svolgono la mansione di amministratore di rete, di data base o i manutentori), di conservare gli "access log" in archivi imm modificabili e inalterabili per la durata prevista dalla normativa vigente.

Il Responsabile esterno del trattamento deve verificare, almeno annualmente, l'operato degli Amministratori di sistema al fine di accertare che le persone mantengano le caratteristiche soggettive richieste dall'autorità di controllo italiana ed europea e per verificare la rispondenza del loro operato alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza poste in essere per i trattamenti dei dati personali.

**Comunicazione e diffusione di dati**

Il Responsabile esterno del trattamento non può comunicare e/o diffondere dati senza l'esplicita autorizzazione del Titolare, fatte salve le particolari esigenze di riservatezza espressamente esplicitate dall'Autorità Giudiziaria. In tali casi gli oneri economici relativi al soddisfacimento delle richieste non potranno essere addebitati al Titolare.

**ARTICOLO 10****Richiesta di esercizio dei diritti dell'Interessato**

[articoli 12-23 del Regolamento (UE) 679/2016]

Il Responsabile esterno del trattamento si impegna ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate per assistere il Titolare nel dare seguito ad eventuali richieste ricevute per l'esercizio dei diritti dell'interessato così come previsto dal capo III (articoli 12-23) del Regolamento (UE) 679/2016 e a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, compresa l'Autorità Garante nell'espletazione delle sue funzioni.



Il Responsabile esterno del trattamento deve comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta degli interessati ricevuta ai sensi dell'artt. 12 e ss. del Regolamento (UE) 679/2016 per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge;

## ARTICOLO 11

### Cancellazione dei dati al termine del trattamento

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile o del rapporto sottostante, il Responsabile a discrezione del Titolare sarà tenuto a: restituire al Titolare i dati personali oggetti del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini.

In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali di titolarità del Titolare.

Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.

## ARTICOLO 12

### DATA BREACH

In caso di violazione dei dati personali, il responsabile si impegna a informare il titolare senza ingiustificato ritardo e non al più tardi di 12 ore dal momento in cui ha conoscenza della violazione a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

*[indicare PEC aziendale]*

Il responsabile deve assistere il Titolare avviando un'analisi preliminare finalizzata alla raccolta dei dati concernenti l'anomalia e alla compilazione della "**Scheda Evento**" utilizzando il modello Allegato al presente contratto, contenente tutte le informazioni raccolte:

Data evento, indicazione della data, anche presunta, della violazione e del momento in cui se ne è avuta conoscenza;

Data e ora in cui si è avuto conoscenza della violazione;

Fonte segnalazione;

Tipologia violazione e di informazioni coinvolte;



Descrizione evento anomalo;

Numero interessati coinvolti;

Numerosità di dati personali di cui si presume una violazione;

Indicazione del luogo in cui è avvenuta la violazione dei dati, specificando altresì se essa sia avvenuta a seguito di smarrimento di dispositivi o di supporti portatili;

Sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di memorizzazione dei dati coinvolti, con indicazione della loro ubicazione.

Una volta condotta l'analisi preliminare, il Responsabile deve condurre un'analisi di primo livello per verificare che la segnalazione non si tratti di un falso positivo; all'esito dell'accertamento il responsabile recupera le informazioni di dettaglio sull'evento necessarie alle analisi di II livello, e le riporta nella Scheda Evento che deve essere inviata via PEC tempestivamente e non oltre 24 ore dalla conoscenza della violazione, alla [indicare PEC aziendale] del Titolare;

L'evento deve essere inserito in un apposito registro delle violazioni.

Il Responsabile si impegna a garantire il rispetto della suddetta tempistica, nonché a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi.

Il responsabile si impegna a fornire la più ampia collaborazione al Titolare medesimo nonché alle Autorità di Controllo competenti e coinvolte al fine di soddisfare ogni applicabile obbligo imposto dalla normativa pro tempore applicabile (es. notifica della violazione dei dati personali all'Autorità Controllo competente; eventuale comunicazione di una violazione dei dati personali agli interessati).

### **ARTICOLO 13**

#### **Rapporti con l'autorità di controllo il Garante**

Il Responsabile deve collaborare con il Titolare nei rapporti con il Garante ed in particolare deve:

- essere aggiornato sulle iniziative normative e, in genere, sulle attività del Garante;
- collaborare per l'attuazione di eventuali specifiche istruzioni;
- rendere disponibile ogni informazione in caso di contenzioso.

### **ARTICOLO 14**

#### **CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA ex art 1456 c.c.**



Inoltre, impregiudicato quanto stabilito nel Contratto, l' ASL di Viterbo in persona come sopra, dichiara di riservarsi, in caso di inosservanza da parte della società, delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali ed in via esemplificativa, ma non esaustiva:

- del divieto di comunicazione e di diffusione dei dati personali, nonché dell'obbligo di non trattare i dati oggetto del Contratto per finalità diverse da quelle previste dal Contratto medesimo;
- delle sopra riportate istruzioni;
- di perdita, da parte della società quale Responsabile del trattamento, dei requisiti di cui all'art. 28 del Regolamento 679/2016 la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con revoca immediata della nomina in oggetto.

#### ARTICOLO 15

##### MANLEVA CONTRATTUALE

Il Responsabile esterno del trattamento si obbliga a rimborsare al titolare del trattamento le somme eventualmente versate e pagate come risarcimento di danni a terzi derivanti da trattamento dei dati non conforme alle previsioni del Regolamento 679/2016.

#### ARTICOLO 15

##### Norma di chiusura

La nomina del responsabile esterno avrà la medesima durata del contratto. Qualora questo venisse meno o perdesse efficacia e per qualsiasi motivo, anche la presente nomina verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, e il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

Copia della presente designazione dovrà essere restituita debitamente sottoscritta per accettazione.

Viterbo,

**Azienda Sanitaria Locale di Viterbo**

Titolare del Trattamento dei dati

Il Direttore Generale

Dott. ssa Daniela Donetti

Per accettazione

Il Legale Rappresentante

*[Nome Legale Rappresentante dell'Azienda]*

**DATA BREACH****Modello****Scheda evento**

<b>Data evento (anche presunta)</b> Indicando la data, anche presunta, della violazione e del momento in cui se ne è avuta conoscenza	
<b>Data e ora in cui si è avuto conoscenza della violazione</b>	
<b>Fonte segnalazione</b>	
<b>Tipologia violazione e di informazioni coinvolte</b>	
<b>Descrizione evento anomalo</b>	
<b>Numero interessati coinvolti</b>	
<b>Numerosità di dati personali di cui si presume una violazione</b>	
<b>Indicazione del luogo in cui è avvenuta la violazione dei dati, specificando altresì se essa sia avvenuta a seguito di smarrimento di dispositivi o di supporti portatili</b>	
<b>Sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di memorizzazione dei dati coinvolti, con indicazione della loro ubicazione</b>	

**Appendice Contratto Rep. 67/2019 BIS, relativa alla proroga per la durata massima di mesi 4 o minor periodo, in applicazione dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, - Servizio di Assistenza Tecnica e Manutenzione del Software Lis "Dn Lab" in uso presso i laboratori analisi della Azienda Sanitaria Locale di Viterbo. CIG 77238670B0**

L'anno 20\_\_, il giorno \_\_, del mese di \_\_, i rappresentanti delle parti, sotto indicati, firmano digitalmente il relativo contratto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii. - "Codice Amministrazione Digitale":

**l'AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO** - Partita IVA 01455570562 nella persona del Suo Legale Rappresentante pro tempore, Direttore Generale Dott.ssa Daniela DONETTI, nata a Parma il 16-1-1969 e residente per la carica in Via Enrico Fermi, 15 - 01100 Viterbo

e la Ditta **DEDALUS S.p.A.**, con Sede Legale Via ..... - .....  
 ..... (:) P.IVA ....., iscritta alla Camera di Commercio di .....  
 ..... (:) e rappresentata dal Sig. ...., nat:: a .....  
 ..... (:) il ....., C.F. .... in qualità di .....  
 ....., come risultante da ....., agli atti (**ALLEGATO N° 1 - Copia .....**).

**Premesso che:**

✓ Con Atto Repertorio N° 67/2019, le parti hanno stipulato contratto relativo al servizio di assistenza tecnica e manutenzione del software LIS "DNLab" in uso presso i Laboratori Analisi della ASL di Viterbo e di un pacchetto massimo di n. 62 giornate relativo ad attività professionali a consumo, per la

durata di anni due (2019-2020), per un importo complessivo massimo biennale pari ad € 239.900,00 – IVA 22% esclusa, a conoscenza delle parti anche se non materialmente allegato;

✓ Con Atto Repertorio N° 164/2020, le parti hanno stipulato contratto relativo all'estensione ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all'acquisizione di ulteriori n. 40 giornate di supporto esteso applicativo, a consumo, per far fronte alle esigenze richieste dal Direttore UOC Politiche di Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare e Sviluppo dei Sistemi Informatici, nonché RUP dell'appalto, per un importo unitario pari ad € 600,00 IVA esclusa, così per un importo complessivo per n. 40 giornate pari ad € 24.000,00 - IVA esclusa, come da offerta telematica presentata sulla piattaforma Net4Market, in fase di procedura negoziata, rif. offerta n. DED.OF19000049 dell'11/12/2018, a conoscenza delle parti anche se non materialmente allegato;

✓ Che con Deliberazione DG n. .... del ....., come previsto negli atti di gara e nelle more dell'avvio del nuovo contratto, in applicazione dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, è stata disposta la prosecuzione dei servizi di cui trattasi, per la durata massima di mesi 4 o minor periodo, agli stessi patti e condizioni di cui al Contratto Repertorio. N. 67/2019, per un importo complessivo, comprensivo anche di n. 10 giornate di supporto tecnico specialistico a consumo, per € 38.950,00 - IVA esclusa così suddivise:

- € 32.950,00 - IVA esclusa per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione del software LIS "DnLab" e successive integrazioni, comprensive anche dell'estensione del servizio di assistenza oraria –

canone mensile pari ad € 8.237,50 IVA esclusa;

- € 6.000,00 - IVA esclusa per max. n. 10 giornate di supporto esteso

applicativo – prezzo unitario € 600,00 - IVA esclusa;

✓ Il Fornitore ha presentato regolare documentazione, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., producendo addendum della cauzione definitiva **(ALLEGATO n° 2)**.

✓ Il Fornitore si assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del fornitore stesso quanto dell'Azienda contraente e/o di terzi, in virtù dell'oggetto del servizio. A tal proposito, la ditta aggiudicataria dichiara di essere in possesso di idonea polizza assicurativa di R.C.T. **(ALLEGATO N° 3 Copia Responsabilità Civile Terzi)** a copertura del rischio da responsabilità civile dell'aggiudicatario medesimo.

**Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono e stipulano quanto segue:**

✓ Che con Deliberazione DG n. .... del ....., come previsto negli atti di gara e nelle more dell'avvio del nuovo contratto, in applicazione dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, è stata disposta la prosecuzione dei servizi di cui trattasi, per la durata massima di mesi 4 o minor periodo, agli stessi patti e condizioni di cui al Contratto Repertorio N. 67/2019, per un importo complessivo, comprensivo anche di n. 10 giornate di supporto tecnico specialistico a consumo, per € 38.950,00 - IVA esclusa così suddivise:

- € 32.950,00 - IVA esclusa per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione del software LIS "DnLab" e successive integrazioni,

comprehensive anche dell'estensione del servizio di assistenza oraria –  
canone mensile pari ad € 8.237,50 IVA esclusa;

- € 6.000,00 - IVA esclusa per max. n. 10 giornate di supporto esteso applicativo – prezzo unitario € 600,00 - IVA esclusa;

✓ I Servizi di cui alla presente Appendice decorrono dal 1-1-2021, con durata massima di mesi 4 o minor periodo;

✓ Per quanto non espressamente disciplinato con la presente Appendice si rimanda al Contratto Repertorio n. 67/2019 e all'Appendice Repertorio n. 164/2020.

**DEDALUS S.p.A.**

**Azienda S.L. di Viterbo**

.....

**Il Direttore Generale**

.....

**Dott.ssa Daniela DONETTI**

**La presente Appendice è firmata digitalmente dai rappresentanti delle parti, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii. - "Codice Amministrazione Digitale".**

**Contratto relativo all'affidamento biennale del Servizio di Assistenza**

**Tecnica e Manutenzione del Software Lis "Dn Lab" in uso presso i**

**Laboratori Analisi della Azienda Sanitaria Locale di Viterbo.**

**CIG .....**

L'anno 20\_\_, il giorno \_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, i rappresentanti

delle parti, sotto indicati, firmano digitalmente il relativo contratto, ai sensi

dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii. - "Codice Amministrazione

Digitale":

**L'AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO** (di seguito per brevità

"Azienda" "Stazione appaltante" "ASL") – Partita IVA 01455570562 nella

persona del Suo Legale Rappresentante pro tempore, Direttore Generale

Dott.ssa Daniela DONETTI, nata a Parma il 16-1-1969 e domiciliata per la

carica in Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo (VT);

e la Ditta **DEDALUS S.p.A.**, con Sede Legale in Via \_\_\_\_\_, .... –

..... (...) C.F e P.Iva ..... (di seguito denominata per

brevità "Ditta/Società Aggiudicataria" "Aggiudicataria/o" "Società/Impresa"

"Fornitore" "Affidatario"), iscritta alla Camera di Commercio di .....(....)

nella persona del Sig./Dr....., nat.... a .....(..) il

....., C.F. ...., domiciliato per la carica presso

la Sede Legale, in qualità di \_\_\_\_\_, come risultante da

....., agli atti (**ALLEGATO N° 1 – Copia Carta**

**d'Identità**), convengono a quanto di seguito riportato:

### **PREMESSO**

- Che con Deliberazione ASL D.G. n. .... del ..... a conoscenza

delle parti e da queste integralmente recepite, è stata affidata alla ditta

**DEDALUS S.p.A.** la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) punto 3 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm. e ii., relativa al servizio di assistenza tecnica e manutenzione del software LIS "DNLab" in uso presso i Laboratori Analisi della ASL di Viterbo e comprensivo di n. 100 giornate/uomo per i servizi professionali specialistici, per la durata di anni 2 (due), più uno eventuale di rinnovo, per un importo complessivo massimo biennale pari ad € ..... – IVA 22% esclusa. (**ALLEGATO N° 2 – Copia offerta tecnico - economica n° ..... del .....**).

- Che le parti dichiarano che la suddetta gara ed i relativi allegati, **Deliberazione DG a contrarre n. .... /..... ( di cui Lettera d'invito e Capitolato Tecnico) e la documentazione tecnica** risultano loro noti e agli stessi fanno espresso riferimento, intendendosi integralmente recepiti nel presente contratto, anche se materialmente non allegati;

- Che la ditta aggiudicataria, ha presentato la documentazione necessaria ad integrare il contratto ed ha, altresì, ha fornito regolare cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria assicurativa n. .... del ..... contratta con ....., per una somma garantita di € ..... e con validità sino alla scadenza contrattuale (**ALLEGATO N° 3 – Copia Polizza n. ....del .....**).

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

### **ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO DEL SERVIZIO**

Servizio di assistenza tecnica e manutenzione (correttiva, adeguativa ed

evolutiva) da remoto e on-site, per la durata di anni 2 (due) più uno eventuale di rinnovo, del software applicativo LIS “DNLab e sue integrazioni nell’ambito dei sistemi informativi aziendali, installato e fruito presso le sedi della ASL di Viterbo, e di un pacchetto massimo di n. 100 giornate a consumo di Specialista Applicativo durante il periodo contrattuale, per un importo complessivo massimo biennale pari ad € ..... – IVA 22% esclusa.

**(ALLEGATO N° 2 – Copia offerta tecnico - economica n° ..... del .....).**

I moduli software oggetto dell’assistenza e manutenzione:

- modulo Laboratorio d’Analisi denominato “DNLAB”;
- modulo “GALILEO”;
- modulo “LAZIO ESCAPE” per il ritiro on-line dei referti di laboratorio
- integrazioni con i sistemi informativi aziendali e prodotti terzi, con particolare riferimento al nuovo Order Entry e al Repository clinico.

Servizi richiesti:

- servizi di assistenza telefonica e manutenzione software correttiva e adeguativa;
- servizi professionali specialistici da remoto e on-site a consumo sui moduli sopra elencati per attività evolutive occorrenti alla ASL in corso di esecuzione;
- servizi di supporto sistemistico su DBMS Oracle.

L’affidatario sin dall’avvio dell’erogazione dei servizi di cui sopra DOVRA’ prendere in carico il sistema e garantirne la piena e corretta funzionalità, fermo restando che l’avvio dell’esecuzione DOVRA’ avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto (salvo

diverso accordo scritto tra le Parti).

#### Servizio di assistenza telefonica

L'assistenza telefonica DOVRA' essere garantita dall'affidatario mediante un numero telefonico e un indirizzo di posta elettronica che l'affidatario fornirà alla ASL in fase di avvio dell'esecuzione dei servizi.

L'apertura di una chiamata mediante numero telefonico e/o posta elettronica DOVRA' essere garantita secondo i seguenti livelli di servizio:

- Ospedale Belcolle di Viterbo: 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, per tutti i giorni (festivi compresi);
- Ospedale Civita Castellana: dal lunedì al venerdì dalle 7:00 - 18:00 e il sabato 7:00 - 14:00 (festivi esclusi);
- Per tutti gli altri presidi: dal lunedì al venerdì dalle 7:00- 18:00 (festivi esclusi);

Le richieste di assistenza telefonica DOVRANNO essere prese in carico entro 4 (quattro) ore dall'apertura della segnalazione.

#### Manutenzione correttiva e adeguativa

L'affidatario DEVE prestare un servizio di manutenzione adeguativa e correttiva a decorrere dall'avvio dell'esecuzione dei servizi e per tutta la durata dell'affidamento.

Fermo restando quanto sopra, si precisa che:

- la manutenzione correttiva comprende la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti dei malfunzionamenti e delle vulnerabilità di sicurezza presenti nelle procedure e nei programmi;
- la manutenzione adeguativa comprende l'attività volta ad assicurare la costante aderenza delle procedure e dei programmi alla evoluzione

dell'ambiente tecnologico di riferimento ed al cambiamento dei requisiti normativi e amministrativi, nonché di sicurezza.

In particolare, relativamente agli interventi di manutenzione correttiva, l'affidatario DEVE garantire, a seconda della tipologia di problema determinata e ad insindacabile giudizio della ASL, la completa risoluzione del malfunzionamento nei termini di seguito indicati:

- soluzione entro 8 (otto) ore naturali dalla segnalazione, per malfunzionamenti e/o vulnerabilità che bloccano l'attività sull'intero Sistema;
- soluzione entro 24 (ventiquattro) ore lavorative dalla segnalazione, per altre tipologie di malfunzionamenti e/o vulnerabilità. Per questa seconda tipologia di segnalazioni, qualora la soluzione della problematica emersa non sia immediatamente applicabile, verrà comunicato da parte del concorrente alla ASL i tempi di ricerca e di applicazione della soluzione stessa.

Si sottolinea che è interamente a carico dell'affidatario la determinazione della causa del problema, l'individuazione del guasto ed il ripristino della piena funzionalità del sistema.

Le richieste di assistenza potranno essere svolte da remoto, mediante collegamento in VPN che verrà fornito dalla ASL all'affidatario in fase di avvio dell'esecuzione dei servizi. L'affidatario DEVE, comunque, garantire la piena e corretta manutenzione del sistema, intervenendo anche on-site ove necessario.

Servizi professionali specialistici per attività evolutive occorrenti alla ASL in corso di esecuzione

L'affidatario DEVE erogare un numero massimo di n. 100 (cento) giornate a

consumo di Specialista Applicativo durante il periodo contrattuale. Le giornate a consumo, da utilizzare su richiesta dei referenti di Laboratorio d'Analisi, DOVRANNO essere autorizzate e rendicontate dal Direttore di Esecuzione del Contratto.

#### Servizi di supporto sistemistico su DBMS Oracle

L'affidatario DEVE erogare attività sistemistica di monitoraggio del DBMS con eventuale conseguente attività di supporto sistemistico in caso di necessità:

- Monitoraggio delle performance dell'istanza DB;
- Storage ed eventuale risoluzione di problemi di allocazione spazi (es. allocazione TBS);
- Allocazione delle risorse dell'istanza ed eventuale risoluzione di problematiche derivanti;
- Valutazione di performance.

#### Ulteriori requisiti

Si precisa, inoltre, che l'affidatario verrà designato e nominato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, secondo lo schema allegato, quale Responsabile Esterno dei trattamenti dei dati personali.

L'affidatario DOVRA' presentare, pena esclusione, la certificazione della casa produttrice del software (Dedalus S.p.A.), relativamente al fatto che questi sia partner certificato sul software "DNLab" per i servizi di cui sopra.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, in base alle esigenze aziendali che si dovessero presentare nel periodo di efficacia del contratto da ricondurre all'acquisizione di ulteriori moduli e/o di servizi professionali specialistici circa la manutenzione evolutiva sul suddetto software

e/o giornate a consumo on-center e/o on-site a seconda della richiesta del  
Direttore dell'UOC utilizzatrice del software.

La portata della modifica consentita non potrà superare il 50% del valore  
contrattuale.

## **ART.2 - DURATA DEL SERVIZIO**

Il servizio oggetto del presente contratto avrà una durata di anni due (mesi 24)  
naturali e consecutivi, decorrenti da.....fino ..... con condizione  
risolutiva in casi di attivazioni di gare aggregate, iniziative regionali e/o  
Convenzione Consip, inerenti i servizi oggetto del presente appalto e/o  
acquisizione di diverso software senza che la ditta abbia nulla a pretendere, fatto  
salvo il pagamento delle spettanze per le prestazioni erogate.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle  
medesime condizioni o a condizioni più favorevoli, per una durata pari a mesi  
12 (dodici).

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore  
mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del  
contratto originario

## **ART. 3 - ORDINI, FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI**

1. Per quanto riguarda il servizio di assistenza tecnica e manutenzione: Questa  
ASL emetterà degli ordinativi trimestrali, con canone fisso, sul sistema  
amministrativo/contabile aziendale che verranno trasmessi tramite canale  
NSO comunicato da codesta ditta. Pertanto, le fatture, avranno una cadenza  
trimestrale posticipata, con canone fisso e verranno debitamente liquidate  
acquisita la dichiarazione di corretta esecuzione del servizio comunicata dal  
DEC.

2. Per quanto riguarda le giornate uomo per attività di servizi professionali

specialistici: Questa ASL emetterà degli ordinativi trimestrali, a consuntivo, a seguito della trasmissione delle giornate effettuate che il DEC trasmetterà al RUP, sul sistema amministrativo/contabile aziendale che verranno debitamente trasmessi tramite canale NSO comunicato da codesta ditta, per l'autorizzazione alla fatturazione. Pertanto, le fatture, avranno una cadenza trimestrale posticipata, a consumo

3. Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico:

**CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK**

**DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA UNITA' SANITARIA  
LOCALE VITERBO.**

4. Con riferimento al **"Progetto Ordine Elettronico" della Regione Lazio e agli adempimenti normativi di cui al decreto del MEF del 7 dicembre 2018, si ricorda che tutti i fornitori, per poter ricevere ordini di beni da parte di questa Azienda, a far data dall'1/1/2020, e per poter ricevere ordini di servizi, a far data dall'1/1/2021** dovranno comunicare le informazioni relative alla modalità con la quale si identificheranno nel nuovo sistema, in qualità di destinatari (Receiver) degli ordini stessi.

Per quanto sopra codesta ditta, nel caso in cui non avesse già provveduto, dovrà compilare tutti i dati richiesti, accedendo al sito della ASL di Viterbo seguendo il percorso che di seguito si riporta:

[www.asl.vt.it](http://www.asl.vt.it) - Bandi - Ordine Elettronico - Ordine elettronico - Censimento

Codici Destinatari;

5. Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti dati:

- il CIG della presente procedura;

- il numero della delibera/determina di aggiudicazione definitiva;

- il numero dell'ordinativo di fornitura emesso sul sistema amministrativo/contabile aziendale.

Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà la regolare liquidazione ovvero il regolare pagamento delle fatture che rimarranno pertanto in attesa di definizione.

I termini di pagamento sono fissati secondo le disposizioni di legge, come previsto dai DCA nn. U00308/2015, U00032/2017, U000289/2017 e U00504/2017. Tali termini verranno applicati soltanto nel caso in cui tutte le condizioni del servizio offerto siano stati rispettati.

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136, articolo 3, del 13/08/2010.

Le coordinate bancarie dell'Aggiudicatario per l'accredito dei corrispettivi sono le seguenti: .....

**IBAN IT .....**

#### **ART. 4 – PENALI**

L'Affidatario è soggetto a penalità quando ritardi l'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio proposto rispetto ai termini indicati in sede di offerta.

- per ogni ora naturale consecutiva di ritardo rispetto a quanto indicato in offerta relativamente al servizio di assistenza telefonica, una penale pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo complessivo di aggiudicazione, I.V.A. esclusa.

- per ogni ora naturale consecutiva di ritardo rispetto a quanto indicato in offerta relativamente al servizio di manutenzione per la risoluzione di

problemi bloccanti, una penale pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) del corrispettivo complessivo di aggiudicazione, I.V.A. esclusa;

- per ogni ora naturale consecutiva di ritardo rispetto a quanto indicato in offerta relativamente al servizio di manutenzione per la risoluzione di problemi non bloccanti, una penale pari allo 0,4 per mille (zero virgola quattro per mille) del corrispettivo complessivo di aggiudicazione, I.V.A. esclusa.

Le penali di cui sopra saranno applicate con riferimento al primo inadempimento.

Per il secondo e il terzo inadempimento, nell'arco di ogni anno contrattuale, le penali di cui sopra saranno aumentate del 50% (es. penale 0,2 per mille 1° adempimento – 0,4 per mille 2° adempimento – 0,6 per mille terzo adempimento).

Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore.

L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione Appaltante verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

L'ASL di Viterbo notificherà all'Aggiudicatario, mediante comunicazione scritta, l'applicazione della penale.

L'Azienda, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo, potrà, a sua insindacabile scelta, detrarre l'importo dovuto in sede di liquidazione della fattura (mediante richiesta di emissione nota di credito e/o liquidazione parziale della fattura) e/o potrà avvalersi della cauzione definitiva,

senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

A tal fine, l'Appaltatore sarà tenuto ad autorizzare la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

Fermo restando quanto sopra, qualora l'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa, l'amministrazione avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'amministrazione o delle maggiori spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.

L'ammontare delle penali fa salvo ed impregiudicato il diritto della Amministrazione al risarcimento del maggior danno.

L'ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dalla fornitura regolata dalla presente Lettera, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Azienda Sanitaria, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di accredito. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale

medesima.

#### **ART. 5 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Contratto che deriverà dal presente Appalto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e ii. e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del predetto D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto quanto accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto.

Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente capoverso, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l'Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Il R.U.P. nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell'Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna.

La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e ii..

Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nei documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante.

Nei casi di cui ai precedenti capoversi, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all'Appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le Forniture, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii..

Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Azienda

provvederà d'ufficio, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

Il Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
- b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso l'Azienda, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e ii. e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
- c) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e ii. e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- d) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
- e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
- f) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
- g) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento aziendale», adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario del 25 giugno 2015, n. 699, nonché in ogni caso di inosservanza delle norme del P.T.P.C. e del P.T.T.I.;
- h) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;

i) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall'Azienda;

j) esito negativo del collaudo per più di 3 (tre) volte;

k) frode nell'esecuzione del Contratto;

l) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;

m) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità della Fornitura entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Azienda.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Azienda comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

In tutti i casi di risoluzione imputabili all'Appaltatore, l'Azienda procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e ii.. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Azienda applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Azienda.

L'ASL si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il Contratto anche in caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti/convenzioni, a seguito di aggiudicazione di gare centralizzate espletate dalla Regione Lazio o da Consip, contenenti condizioni più vantaggiose per le Forniture oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'Appaltatore di adeguare in misura corrispondente l'offerta.

L'ASL si riserva altresì la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto,

ovvero di annullare la procedura di gara, qualora sopravvenissero dinieghi autorizzativi ovvero disposizioni, da parte delle Autorità Regionali competenti, in relazione ad iniziative incidenti sullo stesso oggetto di gara, realizzate dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio o da altro soggetto aggregatore autorizzato.

Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

**ART. 6 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l'Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede in offerta.

**ART. 7 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

La cessione del contratto è vietata, secondo quanto stabilito dall'art. 105 c.1 del D.Lgs. n° 50/2016, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 106 c.1 lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i..

In sede di gara la ditta aggiudicataria ha dichiarato di non voler/voler sub-appaltare parte della fornitura oggetto del presente contratto.

#### **ART. 8 – RECESSO**

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/11, la Stazione Appaltante potrà recedere dal Contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino, nel caso in cui l'Azienda non decida, a proprio insindacabile giudizio, di restituirli all'Appaltatore.

L'Appaltatore avrà diritto esclusivamente agli importi previsti dal comma 1, nel caso in cui siano dovuti, e non potrà pretendere alcun ulteriore risarcimento, indennizzo o pagamento di sorta anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile e dall'art. 109, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

Il recesso dovrà essere comunicato dall'Azienda all'Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.

I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del primo capoverso del presente paragrafo, sono soltanto quelli già accettati dall'Azienda, prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo capoverso:

L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prenderà in consegna le Forniture e ne verificherà la regolarità.

L'Appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non

accettati dall'Azienda e dovrà mettere i magazzini a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d'ufficio e a sue spese.

**ART. 9 - DICHIARAZIONE di cui all'art. 53 c. 16ter del D.Lgs. n. 165/2001**

**La ditta aggiudicataria dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto rispetto a quanto previsto dall'art. 53 c. 16ter del D.Lgs. n. 165/2001, integrato dall'art. 1 c.42 della Legge n. 190/2012 che stabilisce che: “ i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”**

**ART. 10 – DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE**

L'aggiudicatario si assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del fornitore stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, in virtù dell'oggetto della fornitura.

A tal proposito, la Società dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa

di R.C.T. (**ALLEGATO N° 4** Copia/e Polizze RCT ) a copertura del rischio da responsabilità civile dell'aggiudicatario medesimo.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di provvedere all'integrazione/rinnovo della stessa, da trasmettere all'Azienda, pena risoluzione anticipata del contratto.

#### **ART. 11 – SPESE CONTRATTUALI.**

Tutte le spese inerenti gli adempimenti fiscali, comprese le spese di bollo, di eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico dell'Aggiudicatario, in caso d'uso.

Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

#### **ART. 12 - FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente esclusivamente il Foro di Viterbo.

#### **ART. 13 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, si fa presente che i dati personali forniti dalla ditta saranno raccolti presso l'ASL VT – Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente e secondo il “Regolamento Aziendale sulla Protezione dei dati Personali ASL/VT” di alla Deliberazione DG. n.1620/2018. Il responsabile della gestione e protezione dei dati personali dell'Azienda SL di Viterbo è l'Avv. Gennaro Maria AMORUSO.

#### **ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO**

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente atto, valgono e si applicano le norme vigenti del Codice Civile, ed in particolare il D.Lgs n. 50/2016 s. m. i., la Deliberazione DG a contrarre n ..... ( di cui

Lettera d'invito e Capitolato Tecnico) e la documentazione tecnica.

**Letto, approvato e sottoscritto**

**DEDALUS S.p.A.**

**Azienda S.L. di Viterbo**

.....

**Il Direttore Generale**

**Sig./Dr.....**

**Dott.ssa Daniela DONETTI**

**Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c. si approvano  
espressamente le premesse e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.**

**DEDALUS S.p.A.**

**Azienda S.L. di Viterbo**

.....

**Il Direttore Generale**

**Sig./Dr.....**

**Dott.ssa Daniela DONETTI**

Il presente contratto è firmato digitalmente dai rappresentanti delle parti, ai  
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm. e ii. - "Codice  
Amministrazione Digitale".

179 3 FEB 2021  
DELIBERAZIONE N°..... del .....  
composta di n. ....8...pagine , frontespizio compresi e retro, e di n. 63. allegati

Pubblicato all'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. il : .....4 FEB 2021  
dove rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Viterbo, li .....4 FEB 2021

L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO  
DELIBERE

Trasmessa al Collegio Sindacale il : .....7 FEB 2021

Viterbo, li .....7 FEB 2021

L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO  
DELIBERE

La presente deliberazione diventerà ESECUTIVA il : .....7 FEB 2021

Viterbo, li .....7 FEB 2021

L' INCARICATO OO.CC. UFFICIO  
DELIBERE

Viterbo, li .....7 FEB 2021

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI  
GENERALI